



**SAN LAZZARO**  
**DI SAVENA**

---

**REGOLAMENTO COMUNALE DI  
POLIZIA MORTUARIA E SERVIZI CIMITERIALI**

**E**

**APPENDICE SULLA DISCIPLINA DELLE  
CREMAZIONI, AFFIDAMENTO E DISPERSIONE  
CENERI E TRASPORTO SALMA.**

**Approvazione:** delibera di Consiglio Comunale n.53 del 20.12.2005

**Revisioni:** delibera di Consiglio Comunale n.59 del 01/12/2006  
delibera di Consiglio comunale n. 20 del 24/03/2009

**Abrogazioni:**

Regolamento approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 103 del 09.04.1970

## INDICE

### DISPOSIZIONI PRELIMINARI

- Articolo 1: Competenze
- Articolo 2: Responsabilità
- Articolo 3: Facoltà di disporre della salma, funerali ed epigrafi
- Articolo 4: Atti a disposizione del pubblico

### CAPO I: DICHIARAZIONE DI MORTE, DENUNCIA DELLA CAUSA, ACCERTAMENTO

- Articolo 5: Dichiarazione di morte
- Articolo 6: Adempimenti dell'Ufficio di Stato Civile
- Articolo 7: Constatazione di decesso
- Articolo 8: Referto all'autorità giudiziaria

### CAPO II: OSSERVAZIONE DEI CADAVERI E AUTORIZZAZIONE AL SEPPELLIMENTO

- Articolo 9: Termini
- Articolo 10: Provvidenze nel periodo di osservazione
- Articolo 11: Autorizzazione alla chiusura del feretro ed al seppellimento dei cadaveri
- Articolo 12: Riscontro diagnostico, rilascio di cadaveri e resti a scopo di studio

### CAPO III: FERETRI E TRASPORTO DEI CADAVERI

- Articolo 13: Feretro individuale
- Articolo 14: Trasporto dei cadaveri
- Articolo 15: Norme generali per i trasporti
- Articolo 16: Trasporto di resti e di ceneri
- Articolo 17: Autopsie e trattamenti per la conservazione del cadavere Apposizione dei sigilli

### CAPO IV: CIMITERO - SERVIZI - COSTRUZIONE

- Articolo 18: Disposizioni generali
- Articolo 19: Ammissione nel cimitero
- Articolo 20: Assegnazione di sepoltura a cittadini illustri o benemeriti
- Articolo 21: Assegnazione a Enti e Comunità religiose
- Articolo 22: Sepolture per inumazione
- Articolo 23: Feretro per inumazione
- Articolo 24: Campi per inumazione
- Articolo 25: Sepolture per tumulazione
- Articolo 26: Tumulazione di ceneri e resti mortali
- Articolo 27: Vari tipi di sepolture per tumulazione
- Articolo 28: Modalità di concessione del loculo
- Articolo 29: Caratteristiche tecniche dei loculi
- Articolo 30: Concessioni provvisorie
- Articolo 31: Costruzione e ampliamento del cimitero: progetti, studio tecnico, relazione sanitaria
- Articolo 32: Trasferimenti di salme all'interno del cimitero
- Articolo 33: Retrocessioni
- Articolo 34: Trasferimenti da altri cimiteri

### CAPO V: ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

- Articolo 35: Esumazioni
- Articolo 36: Esumazioni ordinarie
- Articolo 37: Ossario comune - Raccolta delle ossa - Incenerimento materiali - Resti mortali

- Articolo 38: Disponibilità dei materiali
- Articolo 39: Esumazioni straordinarie
- Articolo 40: Estumulazioni
- Articolo 41: Operazioni vietate

#### CAPO VI: DELLE SEPOLTURE DI FAMIGLIA

- Articolo 42: Tipi di concessione
- Articolo 43: Modalità di concessione
- Articolo 44: Limiti della concessione
- Articolo 45: Divieti
- Articolo 46: Progetto - Costruzione delle opere - Termini - Limiti all'impiego dell'area o tomba di famiglia
- Articolo 47: Collaudo e spese
- Articolo 48: Aveni diritto
- Articolo 49: Tariffe
- Articolo 50: Manutenzione
- Articolo 51: Divieto di cessione dei diritti d'uso
- Articolo 52: Recupero a favore del Comune
- Articolo 53: Fascicoli per le sepolture di famiglia
- Articolo 54: Divisione dei posti

#### CAPO VII: DELLA POLIZIA E DELLA GESTIONE DEL CIMITERO

- Articolo 55: Orario
- Articolo 56: Divieti d'ingresso
- Articolo 57: Riti funebri
- Articolo 58: Circolazione di veicoli
- Articolo 59: Divieti speciali
- Articolo 60: Epigrafi e lapidi
- Articolo 61: Collocazione di lapidi
- Articolo 62: Cordonature
- Articolo 63: Divieto per gli ornamenti ingombranti
- Articolo 64: Tariffe delle concessioni e dei servizi cimiteriali
- Articolo 65: Imprese e lavori privati
- Articolo 66: Esecuzione dei lavori privati per tombe di famiglia
- Articolo 67: Servizi riservati al Comune
- Articolo 68: Lavori di manutenzione, riparazione e risanamento delle sepolture private

#### CAPO VIII: DEL PERSONALE DEL CIMITERO

- Articolo 69: Personale addetto
- Articolo 70: Compiti e funzioni
- Articolo 71: Obblighi, divieti e sanzioni

#### CAPO IX: IMPRESE DI POMPE FUNEBRI

- Articolo 72: Funzioni - Attività

#### CAPO X: DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

- Articolo 73: Norme di rinvio
- Articolo 74: Sanzioni
- Articolo 75: Abrogazione di precedenti disposizioni
- Articolo 76: Concessioni precedenti
- Articolo 77: Entrata in vigore

#### **APPENDICE: DISCIPLINA DELLE CREMAZIONI**

## **DISPOSIZIONI PRELIMINARI**

### **ARTICOLO 1**

#### **Competenze**

Il presente Regolamento è compilato in conformità del disposto dell'art. 344 del Testo unico delle leggi sanitarie (t.u.l.s.), 27 luglio 1934, n. 1265 e del Regolamento di Polizia Mortuaria, D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

Il servizio di polizia mortuaria e del cimitero è di esclusiva competenza del Comune. Le attribuzioni relative sono svolte dal Sindaco, dalla Giunta Municipale e dal dirigente del settore, secondo quanto previsto dallo statuto, ferma, ove stabilito, la competenza del Consiglio Comunale, del Prefetto, del Ministro per l'interno, del Ministro per la sanità e dell'autorità giudiziaria.

L'ordine e la vigilanza sanitaria spettano al Sindaco.

In relazione alle norme di legge in materia e del presente Regolamento, il Sindaco, all'occorrenza, adotta le ordinanze e le disposizioni che ritiene necessarie ed opportune ai fini predetti.

Il coordinatore sanitario della Unità Sanitaria Locale, o suo delegato, vigila e controlla il funzionamento dei cimiteri e propone al Sindaco i provvedimenti necessari per assicurare il regolare servizio.

Agli organi precitati aventi potestà dispositiva sono correlati organi di esecuzione di cui all'art. 69 e seguenti.

### **ARTICOLO 2**

#### **Responsabilità**

Il Comune cura che all'interno del cimitero siano evitate situazioni di pericolo alle persone, danni e furti alle cose, ma non assume responsabilità per atti commessi nel cimitero da persone estranee al suo servizio, come pure per l'impiego di mezzi posti a disposizione del pubblico (scale mobili per accedere a loculi, ossari, cellette e altri).

### **ARTICOLO 3**

#### **Facoltà di disporre della salma, funerali ed epigrafi**

Nel disporre della salma e dei funerali ha prevalenza la volontà del defunto, in qualunque modo l'abbia espressa. In difetto, i famigliari possono disporre secondo tale ordine: coniuge, figli, genitori, e quindi gli altri parenti in ordine di grado e gli eredi istituiti.

L'ordine sopra esposto vale anche per il collocamento di epigrafi, per esumazioni, trasferimenti per i quali è comunque richiesta sempre la volontà del concessionario, che ha la prevalenza qualora non sia deceduto o legalmente impedito.

Il coniuge passato in seconde nozze decade da tale priorità nel disporre di eventuali successivi provvedimenti in ordine alla salma ed alla sepoltura del coniuge deceduto.

### **ARTICOLO 4**

#### **Atti a disposizione del pubblico**

Presso il cimitero sono tenuti, per le esigenze del servizio e a disposizione di chiunque possa avere interesse, gli atti di cui all'art. 52 del Regolamento di Polizia Mortuaria, copia del presente Regolamento ed elenco campi in scadenza nell'anno.

## **CAPO I**

### **DICHIARAZIONE DI MORTE DENUNCIA DELLA CAUSA, ACCERTAMENTO**

### **ARTICOLO 5**

#### **Dichiarazione di morte**

La morte di persona sul territorio del Comune deve essere dichiarate all'Ufficio di Stato Civile al più presto possibile e, in ogni caso, non oltre 24 ore dal decesso.

La dichiarazione deve essere fatta da uno dei congiunti o da persona convivente col defunto o da un loro delegato; in mancanza, quando la morte è avvenuta senza assistenza, da qualsiasi persona comunque informata del decesso.

Tale dovere si estende pure ai casi di nati morti, di rinvenimento di membra e di ossa umane o cadaveri.

La dichiarazione è fatta con apposito modulo fornito dall'Ufficio di Stato Civile firmato dal dichiarante e dal funzionario incaricato dell'ufficio stesso.

I decessi avvenuti in ospedali, ospizi, collettività, sono notificati, con l'apposito modulo, nel termine di cui sopra, a cura del Direttore o del delegato della rispettiva amministrazione.

## **ARTICOLO 6**

### **Adempimenti dell'Ufficio di Stato Civile**

L'ufficio, ricevuta la dichiarazione di morte, accerta, se del caso, le indicazioni fornite, riscontra le generalità del defunto sugli atti di ufficio e, in specifico, adempie a tutte le formalità richieste dal regolamento sull'ordinamento di stato civile.

## **ARTICOLO 7**

### **Constatazione di decesso**

Il medico curante ha obbligo di denunciare al più presto, e non oltre le 24 ore, al Sindaco la malattia ritenuta causa di morte, compilando apposita scheda stabilita dal Ministero della Sanità.

In caso di morte senza assistenza medica, la denuncia della causa di morte presunta è resa dal medico necroscopo nominato dalla U.S.L.

Qualora alla persona defunta fossero stati somministrati nuclidi radioattivi, la denuncia deve contenere le indicazioni di cui all'art. 100 del D.P.R. 13 febbraio 1964, n. 185 ed in tale caso il coordinatore sanitario della U.S.L. o suo delegato dispone circa il trattamento, il trasporto e la destinazione.

L'obbligo di denuncia di cui al 1° comma esiste anche a carico dei medici incaricati di eseguire autopsie, sia su richiesta dell'autorità giudiziaria sia per riscontro diagnostico, osservando quanto prescritto agli artt. 39 e 45 Reg. P.M.

Le funzioni di medico necroscopo sono esercitate, alle dipendenze del coordinatore sanitario della U.S.L., da un medico nominato dalla U.S.L. stessa.

La visita di controllo del medico necroscopo deve essere effettuata nei tempi previsti dall'art. 4 DPR 285/90, 5° comma.

Le funzioni di medico necroscopo negli istituti ospedalieri sono svolte dal Direttore Sanitario o da un suo delegato, che deve trasmettere al Sindaco sia la scheda sulla causa di morte che il certificato necroscopico.

## **ARTICOLO 8**

### **Referto all'autorità giudiziaria**

Il sanitario che nelle predette visite, come anche in esito a riscontro diagnostico o autopsia, rilevi indizi di morte dipendente da causa delittuosa o comunque non dovuta a causa naturale, deve farne immediato rapporto all'autorità giudiziaria ai sensi degli artt. 365 del Codice penale e 4 del Codice di procedura penale. In tali casi il rilascio del nulla osta per il seppellimento spetta all'autorità giudiziaria.

Pari obbligo di rapporto spetta anche al Sindaco che rilevi elementi delittuosi dai documenti in suo possesso.

Nel caso di rinvenimento di parti di cadavere o anche di resti mortali o di ossa umane, chi ne fa la scoperta deve informarne immediatamente il Sindaco, il quale ne dà subito comunicazione all'autorità giudiziaria, a quella di pubblica sicurezza e all'Unità Sanitaria Locale competente del territorio. Salvo diverse disposizioni dell'autorità giudiziaria, l'U.S.L. incarica il medico necroscopo dell'esame del materiale rinvenuto e comunica i risultati degli accertamenti eseguiti al Sindaco ed alla stessa autorità giudiziaria affinché quest'ultima rilasci il nulla osta per la sepoltura.

## CAPO II

### OSSERVAZIONE DEI CADAVERI E AUTORIZZAZIONE AL SEPPELLIMENTO

#### ARTICOLO 9

##### **Termini**

Fino a 24 ore dal momento della morte nessun cadavere può essere chiuso in feretro, o sottoposto ad autopsia, a trattamenti conservativi, congelazione, conservazione in celle frigorifere, né essere inumato, tumulato o cremato.

Detto termine può essere ridotto nei casi di morte per decapitazione o maciullamento o di accertata sicura morte con idonei apparecchi tanatoscopici, nei casi di malattia infettiva diffusiva o di iniziata putrefazione, oppure, quando ricorrano particolari ragioni, da parte del Sindaco su proposta del coordinatore sanitario della U.S.L. o suo delegato.

È invece da protrarre fino a 48 ore nei casi di morte improvvisa o di sospetta morte apparente, salvo che il medico necroscopo non accerti sicura morte come predetto.

#### ARTICOLO 10

##### **Provvidenze nel periodo di osservazione**

Durante il periodo di osservazione il cadavere deve essere in condizioni tali da poter rilevare eventuali manifestazioni di vita, quindi con opportuna assistenza e sorveglianza da parte dei familiari e da parte del personale addetto.

Durante il periodo di osservazione il cadavere non deve essere rimosso dai locali appositamente predisposti.

Per i deceduti in seguito a malattia infettiva diffusiva il coordinatore sanitario della U.S.L. o suo delegato prescrive le speciali misure cautelative.

In casi particolari di necessità, il Sindaco, sentito il coordinatore sanitario della U.S.L. o suo delegato, può permettere la custodia del cadavere in apposito locale di osservazione, ai sensi degli artt. 12, 13 e 14 DPR 285/90.

#### ARTICOLO 11

##### **Autorizzazione alla chiusura del feretro ed al seppellimento dei cadaveri**

Salvo il nulla osta di cui al precedente art. 8, il seppellimento del cadavere deve sempre essere preceduto dall'autorizzazione dell'Ufficiale di Stato civile del Comune ove è avvenuta la morte, soddisfatte le norme stabilite dall'ordinamento di stato civile e di polizia mortuaria.

Quando è data sepoltura ad un cadavere senza la prescritta autorizzazione dell'Ufficiale di Stato civile, questi deve farne immediato rapporto alla Procura della Repubblica.

#### ARTICOLO 12

##### **Riscontro diagnostico, rilascio di cadaveri e resti a scopo di studio**

Il riscontro diagnostico è effettuato sui cadaveri di cui all'art. 37 Reg. di Polizia Mortuaria (DPR 10 settembre 1990, n. 285) e deve essere eseguito secondo le prescrizioni di cui agli artt. 37, 38, 39 del D.P.R. 285/90

Il rilascio dei cadaveri, o parti di essi, a scopo di studio deve avvenire secondo le modalità di cui agli artt. 40,41,42, 43 del D.P.R. 285/90.

### **CAPO III**

#### **FERETRI E TRASPORTO DEI CADAVERI**

##### **ARTICOLO 13**

###### **Feretro individuale**

Nessuna salma può essere sepolta se non chiusa in feretro avente le caratteristiche di cui ai successivi artt. 15, 16 e 17.

In ciascun feretro non si può racchiudere che una sola salma; soltanto madre e neonato morti nell'atto del parto, o in conseguenza immediata del parto, possono essere chiusi in uno stesso feretro.

La salma deve essere collocata nel feretro rivestita con abiti o decentemente avviluppata in un lenzuolo.

Il Comune provvede gratuitamente al feretro per l'inumazione di salme di persone residenti che si trovino in situazione di comprovata indigenza.

Sul piano esterno superiore di ogni feretro è applicata apposita piastrina metallica recante impressi, in modo indelebile, cognome, nome e data di morte della salma contenuta.

Sia la cassa di legno che quella di metallo devono portare impresso ben visibile, sulla parte esterna del coperchio, il marchio di fabbrica con l'indicazione della sola ditta costruttrice, laddove vi sia coincidenza fra costruttore e fornitore-distributore.

##### **ARTICOLO 14**

###### **Trasporto dei cadaveri**

Il trasporto dei cadaveri deve essere effettuato in appositi carri chiusi, con l'osservanza delle norme e disposizioni generali di cui all'art. 16 e segg. del Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con DPR 10 settembre 1990, n. 285.

Nel territorio del Comune il servizio di trasporti funebri è esercitato con diritto di privativa, ai sensi dell'art. 1 del testo unico RD 15/10/25, n. 2578.

Il Comune può provvedere alla gestione dei trasporti funebri, nell'ambito del territorio comunale, mediante concessione a terzi, come previsto dall'art. 22 della L. 8/6/90, n. 142; la concessione verrà affidata con apposita convenzione.

Le modalità e le tariffe per lo svolgimento del servizio in concessione a terzi verranno stabilite con apposita regolamentazione.

In caso di decesso sulla pubblica via o, per accidente, anche in luogo privato, nell'ambito del territorio comunale, il servizio di trasporto fino al locale identificato come deposito di osservazione, disposto dalla pubblica autorità (Autorità Giudiziaria, Carabinieri, Polizia di Stato), deve avvenire a spese del Comune.

Non è consentito trasportare alcun cadavere in altro posto che non sia il cimitero comunale, o fuori del territorio del Comune, senza avere ottenuto l'autorizzazione del Sindaco di cui all'art. 23 Reg. di P.M., che deve essere consegnata al custode del cimitero a norma delle leggi in vigore. Tale autorizzazione viene rilasciata previo nulla osta dell'Unità Sanitaria Locale.

È consentita la sosta del cadavere in chiesa o nel luogo dove si svolgono le esequie solo per lo stretto tempo necessario ad officiare il rito civile o religioso.

I sacerdoti della Chiesa cattolica ed i ministri degli altri culti, di cui all'art. 8 della Costituzione, possono intervenire, a richiesta, all'accompagnamento funebre, conformandosi alle disposizioni comunali circa lo svolgimento del funerale.

##### **ARTICOLO 15**

###### **Norme generali per i trasporti**

In ogni trasporto, sia da Comune a Comune, sia da Stato a Stato, i feretri devono essere chiusi in duplice cassa, l'una metallica saldata a fuoco e l'altra di legno massiccio.

Lo spessore delle pareti della cassa metallica non deve essere inferiore a mm 0,660 se di zinco e a mm 1,5 se di piombo.

Lo spessore delle pareti della cassa di legno non deve essere minore di cm 2,5 e le tavole che la costituiscono devono essere di un solo pezzo nel senso della lunghezza. Le congiunture saranno inoltre saldate con buon mastice e assicurate mediante chiodi a vite disposti di 20 in 20 centimetri. Tra le due casse, al fondo deve essere interposto uno strato di torba polverizzata o di segatura di legno o di altro materiale assorbente, sempre comunque biodegradabile. La cassa sarà cerchiata con lamine di ferro,

larghe non meno di due centimetri e distanti l'una dall'altra non più di 50 centimetri, saldamente fissate mediante chiodi o viti. La cerchiatura si ritiene superflua qualora alla cassa metallica sia applicata una valvola o altro dispositivo atto a fissare o neutralizzare i gas, ai sensi dell'art. 77 DPR 285/90.

Per il trasporto di salme da inumarsi in altro Comune che disti non più di 100 chilometri, non si applicano le disposizioni di cui al primo comma del presente articolo, sempre che non si tratti di casi di malattie infettive diffuse, e il trasporto possa avvenire con idoneo carro funebre. In caso di malattie infettive diffuse il coordinatore sanitario della U.S.L. o suo delegato potrà prevedere ulteriori cautele da osservare.

## **ARTICOLO 16**

### **Trasporto di resti e di ceneri**

Il trasporto di ossa umane, di resti mortali assimilabili e di ceneri non è soggetto né alle misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto di salme, né all'impiego di doppio feretro e di vettura funebre.

Ossa umane e resti mortali devono essere raccolti in una cassetta di zinco di spessore non inferiore a mm 0,660, saldata a fuoco e recante nome e cognome del defunto o, se sconosciuto, l'indicazione del luogo e della data di rinvenimento.

Se il trasporto in oggetto è da o per Stato estero deve essere autorizzato dal Sindaco o dalle autorità di cui al Reg. di P.M., artt. 27 e seguenti.

## **ARTICOLO 17**

### **Autopsie e trattamenti per la conservazione del cadavere.**

#### **Apposizione dei sigilli**

Le autopsie ed i trattamenti per la conservazione del cadavere devono avvenire secondo le modalità di cui agli artt. 45, 46, e 47 del Regolamento di Polizia Mortuaria.

Il trattamento antiputrefattivo previsto dall'art. 48 verrà eseguito e certificato da personale tecnico a ciò delegato dall'Unità Sanitaria Locale del luogo di partenza.

A garanzia dell'integrità del feretro e del suo contenuto verrà apposto, alla partenza, un sigillo; il personale di custodia del cimitero verificherà l'integrità del sigillo e la corrispondenza di questo con quello apposto sulla certificazione dell'U.S.L.

## **CAPO IV**

### **CIMITERO - SERVIZI - COSTRUZIONE**

## **ARTICOLO 18**

### **Disposizioni generali**

Al servizio obbligatorio del seppellimento e della custodia dei cadaveri il Comune provvede con il cimitero del capoluogo.

È vietato il seppellimento in luogo diverso dal cimitero, salve le autorizzazioni per tumulazione di cui all'art. 105 Reg. P.M.

Il cimitero ha campi comuni destinati alle inumazioni ordinarie decennali. L'area per le sepolture comuni è suddivisa in riquadri, come prescritto dall'art. 69 del Regolamento DPR 10 settembre 1990, n. 285.

Nel progetto di ampliamento e di costruzione, redatto secondo le prescrizioni di cui agli artt. da 54 a 62 del Regolamento P.M., sono determinate le aree per le sepolture comuni, e, compatibilmente con le prime, quelle per la costruzione di sepolcri individuali o di famiglia dentro il perimetro del cimitero.

Ogni operazione compiuta nel cimitero - inumazione, tumulazione, trasferimento o cremazione (se istituito il servizio) di salme, di resti o di ceneri - è riservata al personale addetto al cimitero e dovrà risultare giornalmente dagli appositi registri in doppio originale, di cui agli artt. 52 e 53 Reg. P.M., conservando gli atti relativi di autorizzazione.

## **ARTICOLO 19**

### **Ammissione nel cimitero**

Nel cimitero, salvo sia richiesta altra destinazione, sono ricevute, senza distinzione di origine, di cittadinanza, di religione, le salme di persone decedute nel territorio del Comune, qualunque ne fosse in vita la residenza o che, ovunque decedute, avevano nel Comune, al momento della morte, la propria residenza.

Indipendentemente dalla residenza e dal luogo della morte, sono parimenti ricevute le salme delle persone aventi diritto al seppellimento in sepoltura privata in tomba di famiglia.

Sono pure accolti i nati morti ed i prodotti del concepimento, le ossa e i resti mortali assimilabili nonché le ceneri delle persone sopra indicate.

Nessuna salma può essere accolta nel cimitero comunale se non è accompagnata dall'autorizzazione scritta rilasciata dall'Ufficiale di Stato Civile di cui all'art. 11.

Nel cimitero sono ricevute per essere inumate le salme delle persone di cui al comma 1.

Nel cimitero è ammessa la concessione del loculo solo se vi è la salma, accertando i seguenti requisiti:

- possesso di residenza al momento del decesso nel comune di San Lazzaro di Savena;
- nel caso il defunto fosse residente in altro comune al momento del decesso, a condizione che vi sia nel cimitero di San Lazzaro altra salma, resto mortale, cenere di coniuge o di parente di I° grado in linea retta o vi sia il coniuge o un parente di I° grado in linea retta residente nel comune di San Lazzaro di Savena, ad esclusione delle salme o resti precedentemente ammessi ai sensi dell'art. 48 comma 3.

Per parenti di I° grado in linea retta si intendono genitori o figli del defunto.

Nel cimitero è ammessa la concessione di ossario solo se vi è la cassetta di resti mortali e se sussistono i requisiti di cui al comma 6.

Nel rispetto di cui al precedente comma 6 è altresì ammessa la concessione di ossario per le urne contenenti ceneri per salme provenienti da cremazione; possono essere collocate più urne cinerarie in un unico ossario solo per abbinamento di coniuge o parente di I° grado, così come definito al comma 7. \*

I requisiti di residenza devono essere attestati mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà; i requisiti di parentela devono essere attestati mediante autocertificazione indicante il rapporto di parentela legittimante la concessione.

Ai fini del presente articolo, si applicano le disposizioni di legge vigente e quindi si considera il rapporto matrimoniale e familiare esistente al momento del decesso; i conviventi more uxorio non sono considerati coniugi.

L'elencazione di cui sopra è tassativa e quindi non suscettibile di interpretazione estensiva.

## **ART.19/BIS**

### **Ammissione al cimitero di ceneri e resti mortali**

Al di fuori dei casi di cui al precedente art.19 è sempre ammesso l'inserimento di ceneri e resti mortali all'intero di loculi già occupati, fermo restando la capienza del loculo stesso e l'acquisizione del consenso del loculo o di altro avente diritto.

Alle ceneri ed ai resti mortali collocati nel cimitero ai sensi del precedente comma, qualora non appartenenti a residenti nel comune di San Lazzaro di Savena, non potrà applicarsi l'art. 19 comma 6 del presente regolamento.

## **ARTICOLO 20**

### **Assegnazione di sepoltura a cittadini illustri o benemeriti**

In deroga a quanto stabilito nel precedente articolo, possono essere accolte nel cimitero comunale, con apposito provvedimento del Sindaco o Assessore delegato emessa a seguito di domanda degli interessati, salme di persone che, pur non rientrando nei casi precedenti, abbiano acquisito in vita particolari benemeritenze nei confronti della collettività di San Lazzaro di Savena, o per dare risposta a richieste dei parenti di vittime di eventi straordinari.

## **ARTICOLO 21**

### **Assegnazione a Enti e Comunità religiose**

È consentita la concessione di ossari a favore di comunità religiose che abbiano sede nel Comune, per la collocazione dei resti, già mineralizzati, di appartenenti alla stessa Comunità, ai sensi dell'art. 93 D.P.R. 285/90, anche in assenza di un numero adeguato di cassette, nel limite massimo di ossari contenuti in un'arcata. Tali ossari, dietro presentazione di apposito progetto da approvarsi dall'Autorità comunale, potranno essere adornati come un unico sepolcro.

## **ARTICOLO 22**

### **Sepulture per inumazione**

Le sepolture per inumazioni, della durata legale minima di 10 anni dal giorno del seppellimento, per le salme di cui all'art. 19 comma 1, vengono effettuate gratuitamente per le salme di persone indigenti o appartenenti a famiglia bisognosa, o per le quali vi sia disinteresse da parte dei familiari, mentre per tutti gli altri casi, previo pagamento del corrispettivo previsto dalle tariffe di cui all'art. 64, in ottemperanza dell'art. 7 bis – del D.L. N. 392 DEL 27/12/2000, convertito con modificazioni dalla Legge n 26 del 28/2/2001 (art. 1 comma 7).

Lo stato di indigenza o di bisogno è dichiarato dal Responsabile dei Servizi Sociali del Comune di residenza, sulla scorta delle informazioni assunte sulla composizione del nucleo familiare e sulla situazione economica degli interessati.

Le fosse devono essere scavate a distanza l'una dall'altra di almeno m 0,50 ed a m 2 di profondità dal piano e devono avere le seguenti misure:

1. per persone oltre i 10 anni d'età: lunghezza del fondo m 2,20 e larghezza m 0,80;
2. per i minori di 10 anni d'età: lunghezza del fondo m 1,50 e larghezza m 0,50.

Dopo la deposizione della cassa, la fossa verrà subito colmata in modo che la terra scavata alla superficie sia messa attorno al feretro e quella affiorata dalla profondità venga poi diligentemente compressa.

## **ARTICOLO 23**

### **Feretro per inumazione**

Ogni cadavere da inumarsi nei campi comuni deve essere consegnato chiuso in cassa di legno di essenza dolce. Non è consentito l'uso di casse di metallo o di altro materiale.

Ogni cassa, come ogni fossa, non può contenere che un solo cadavere; soltanto la madre e il neonato, morti all'atto del parto, possono essere chiusi in una stessa cassa e sepolti in una stessa fossa.

## **ARTICOLO 24**

### **Campi per inumazione**

L'area per le sepolture comuni è suddivisa in riquadri, come prescritto dall'art. 69 del DPR 285/90.

Ciascun quadro comprende i posti delle fosse, distribuiti in file continuate simmetricamente ai muri di cinta ed ai viali di comunicazione e numerati progressivamente con appositi cippi.

In uno stesso quadro non potranno essere seppelliti cadaveri di adulti e di neonati. A tal uopo uno dei quadri in oggetto è destinato per l'inumazione dei cadaveri dei ragazzi aventi meno di dieci anni di età.

Altro riquadro potrà essere destinato per l'inumazione di salme non mineralizzate provenienti da estumulazioni o esumazioni.

L'occupazione delle fosse si farà cominciando da un'estremità di ciascun quadro e successivamente, fila per fila, procedendo senza soluzione di continuità.

## **ARTICOLO 25**

### **Sepulture per tumulazione**

Sono a tumulazione le sepolture di feretri, cassette, resti o urne cinerarie in opere murarie (loculi o cripte) costruite dal Comune o dai concessionari di aree laddove vi sia l'intenzione di conservare per un periodo di tempo determinato o in perpetuo le spoglie mortali.

Le sepolture private a sistema di tumulazione sono oggetto di concessione secondo le modalità di cui al Capo VI° del presente Regolamento.

La tumulazione di salme è consentita entro i limiti di cui all'art. 19, dietro pagamento del corrispettivo previsto in tariffa, unicamente negli appositi loculi costruiti dal Comune nell'area del cimitero a ciò destinata dai piani regolatori. La sottoscrizione dell'apposito atto di concessione del loculo dovrà essere effettuata presso gli uffici comunali prima della tumulazione.

Per gli aventi diritto e fino al limite della capienza, è altresì consentita la tumulazione di salme, resti mortali e ceneri nei loculi e nelle cappelle gentilizie o di famiglia .

Le salme da tumulare nei loculi devono essere in ogni caso chiuse in duplice cassa, una delle quali in metallo saldato a fuoco a norma degli artt. 13 e 15 del presente Regolamento.

Nella tumulazione ogni feretro deve essere posto in tumulo o nicchia, separati.

È ammessa la tumulazione di una sola salma in ogni loculo.

È permessa la collocazione di una o più cassette per ossa e resti mortali o urne cinerarie in loculi già assegnati, anche se il feretro non è presente.

## **ARTICOLO 26**

### **Tumulazione di ceneri e resti mortali**

La tumulazione di cassette di resti mortali e di ceneri può avvenire esclusivamente accertando il possesso dei requisiti di ammissione, di cui all'art. 19, in ossari appositamente costruiti dal Comune o in loculi e ossari contenenti rispettivamente altra salma o resti mortali o ceneri, a condizione che:

- le dimensioni del loculo e del feretro eventualmente già tumulato lo consentano e che sia sempre garantito il libero accesso al feretro contenente la salma;
- venga rispettato il limite massimo di 2 cassette di resti mortali per loculo e il limite massimo di capienza del loculo per quanto riguarda la tumulazione delle ceneri;
- all'interno di uno stesso loculo non vengano sovrapposte cassette o urne cinerarie;
- la domanda sia fatta dal concessionario del contratto o, in sua assenza, da un parente o affine che sottoscriva apposita dichiarazione sostitutiva nella quale dichiararsi di aver titolo a disporre del manufatto ai sensi del presente Regolamento;
- venga effettuato il pagamento delle relative tariffe in vigore.

Non possono essere concessi loculi solo per la tumulazione di resti mortali o ceneri.

Non possono essere concessi ossari in assenza di resti mortali o ceneri.

## **ARTICOLO 27**

### **Vari tipi di sepolture per tumulazione**

#### **A) Concessioni cimiteriali**

1. Le concessioni cimiteriali relative alle sepolture per tumulazione possono concernere:

- loculi per 30 anni non rinnovabili a scadenza;
- ossari per 50 anni non rinnovabili a scadenza;
- tombe di famiglia per 99 anni non rinnovabili a scadenza.

2. Il diritto al sepolcro non può in alcun modo essere ceduto o trasmesso a terzi da parte del concessionario e non può essere fatta concessione a persone od Enti che mirino a farne oggetto di lucro o speculazione.

3. La sepoltura individuale è vincolata alla salma o resti mortali o ceneri indicata nella concessione.

4. La destinazione di un loculo o ossario concesso a disposizione può essere modificata solo in caso di necessità a favore di altra salma, resto mortale o cenere, soltanto con il consenso del concessionario, se in vita, o dell'avente diritto o dei familiari degli stessi, accertando che la salma sia in possesso dei requisiti di cui all'art. 19.

5. Le concessioni riferite a contratti di "concessioni loculi" rilasciate anteriormente al presente regolamento e all'entrata in vigore del DPR 10 settembre 1990 n. 285 conservano la loro originaria scadenza, fermo restando la rinnovabilità delle stesse su richiesta. Tale rinnovabilità è fissata in anni 30 qualunque fosse la durata della concessione originaria (anni 25,50,75).

L'Amministrazione si riserva di disporre "LA NON RINNOVABILITA' " della concessioni di cui al presente articolo, comma 5, qualora non vi sia la sufficiente disponibilità di loculi per le tumulazioni ordinarie.

#### **B) Loculi perpetui**

1. Per i titolari di loculi perpetui che rinunciano al diritto di concessione perpetua è previsto un rimborso pari al 50% del valore attuale del loculo (tariffa residenti) e l'assegnazione gratuita di un ossario, a scadenza cinquantennale in ultima fila, per la collocazione dei resti della salma estumulata, esentando il richiedente da ogni altro onere (ad eccezione della cremazione che rimane a carico del richiedente);

2. È prevista, altresì, la possibilità di inserire in loculo perpetuo, già occupato, una nuova salma, previa riduzione della salma esistente, esentando il concessionario del loculo sia dalle spese relative all'assegnazione di specifico loculo provvisorio, necessario per consentire tale operazione, sia da quelle relative alla traslazione della nuova salma.

Qualora non fosse possibile ridurre la salma, verrà ripristinata, a cura e spese dell'Amministrazione Comunale, la condizione preesistente alla richiesta,

3. La domanda per le operazioni di cui ai precedenti commi deve essere inoltrata dal titolare del contratto o, in sua assenza, da un parente o affine che sottoscriva apposita dichiarazione sostitutiva nella quale dichiara di aver titolo a disporre dei resti mortali e del manufatto ai sensi del presente Regolamento.

## **ARTICOLO 28**

### **Modalità di concessione del loculo**

Per ottenere la concessione di loculi e ossari l'interessato dovrà produrre regolare istanza in bollo al Sindaco con l'indicazione degli estremi della sepoltura desiderata (numero, campo, fila), delle generalità, data e luogo di morte della salma da tumularsi.

La concessione è subordinata al pagamento, presso la Tesoreria Comunale, del prezzo previsto in tariffa con i rispettivi diritti accessori, e si farà constare da apposito contratto, le cui spese di bollo, tassa per eventuale registrazione e diritti d'ufficio sono a carico del concessionario.

## **ARTICOLO 29**

### **Caratteristiche tecniche dei loculi**

Detti loculi avranno le dimensioni minime di m 0,80 di larghezza, m 0,60 di altezza e m 2,25 di lunghezza, con pareti in lastra di pietra compatta o cemento armato, che risultino assolutamente impermeabili.

I piani di appoggio dei feretri devono essere inclinati verso l'interno in modo da evitare le eventuali fuoriuscite di liquido.

Le solette orizzontali devono essere dimensionate per un sovraccarico di almeno 250 kg/m<sup>2</sup>.

## **ARTICOLO 30**

### **Concessioni provvisorie**

Nei casi di attesa per la costruzione di tombe di famiglia sono consentite collocazioni provvisorie di salme in loculi per 18 mesi, prorogabili di ulteriori mesi 6, verso pagamento del corrispettivo, pari ad 1/3 del costo per la concessione di un loculo senza lapide.

Nei casi di attesa per la raccolta di resti mortali in loculi perpetui, tombe di famiglia, o in caso di cremazione di salme o di resti mortali, di deceduti già presenti nel cimitero di S. Lazzaro, la salma dovrà essere temporaneamente collocata in loculo concesso per 90 giorni non prorogabili, dietro pagamento del corrispettivo pari a 1/18 del costo per la concessione di un loculo senza lapide, ad eccezione dei casi previsti dall'art. precedente al p.to B) 1. del presente Regolamento.

In caso di rinuncia alla concessione di tomba di famiglia o di impossibilità a raccogliere i resti, la salma di persona non residente provvisoriamente deposta nel cimitero dovrà essere trasferita ad altro cimitero, salvo il possesso dei requisiti di cui all'art. 19, nel qual caso si dovrà richiedere la concessione definitiva a norma delle tariffe in vigore.

Non è consentita la tumulazione provvisoria di salme in loculi già concessi a disposizione di altre persone ad eccezione dei casi di cui all'art. precedente.

## **ARTICOLO 31**

### **Costruzione e ampliamento del cimitero: progetti, studio tecnico, relazione sanitaria**

I progetti per la costruzione o l'ampliamento di cimiteri devono essere preceduti da uno studio tecnico, come dettagliatamente prescritto dall'art. 55 del Regolamento di P.M.

Inoltre i progetti stessi devono essere accompagnati da una relazione tecnico - sanitaria in ordine agli aspetti generali e particolari.

## **ARTICOLO 32**

### **Trasferimenti di salme all'interno del cimitero**

È consentito il trasferimento di salme e di resti mortali all'interno del cimitero sia per abbinamento in loculi contigui di salme di coniugi, genitori, figli, fratelli, sorelle, nonni e nipoti sia per aderire a motivate e documentate richieste di collocazione delle medesime in collocazioni più accessibili a parenti che si trovano in condizioni invalidanti, fermo restando che la nuova concessione cimiteriale dovrà avere la medesima scadenza della concessione originale salvo che quest'ultima sia stata rilasciata in perpetuo; in tal caso la nuova concessione avrà durata trentennale o cinquantennale a seconda che trattasi di loculi o ossari.

Dovranno, altresì, essere pagate a cura del richiedente le spese di traslazione, e, in proporzione agli anni della nuova concessione l'eventuale differenza di tariffa derivante sia dalla diversa collocazione del loculo che dal valore attuale del nuovo loculo assegnato rispetto a quello retrocesso.

Il trasferimento comporta la rinuncia al loculo precedentemente occupato, che ritorna di pieno e libero possesso del Comune.

Il richiedente il trasferimento non avrà diritto ad ottenere, a titolo di rimborso, alcuna somma dall'Amministrazione comunale derivante dal diverso valore dei loculi oggetto del trasferimento stesso.

## **ARTICOLO 33**

### **Retrocessioni**

Le retrocessioni sono consentite in qualunque momento.

Nel caso la retrocessione avvenga:

- a) per loculi ed entro tre anni dalla concessione, il concessionario ha diritto al rimborso del 50% della somma iscritta in contratto;
- b) per ossari ed entro nove anni dalla concessione, il concessionario ha diritto al rimborso del 50% della somma iscritta in contratto;
- c) per area cimiteriale:
  - entro quattro anni dalla concessione, il concessionario ha diritto al rimborso del 90% della somma iscritta in contratto;
  - tra i quattro e i nove anni il concessionario ha diritto al rimborso del 50% della somma iscritta in contratto;
- d) per tombe di famiglia:
  - entro quattro anni dalla concessione, il concessionario ha diritto al rimborso del 90% della somma iscritta in contratto,
  - tra i quattro e i nove anni il concessionario ha diritto al rimborso del 50% della somma iscritta in contratto,

fermo restando che non verrà corrisposta alcuna somma per le eventuali opere già edificate.

Nel caso in cui la retrocessione avvenga oltre i termini di cui al precedente comma nulla è dovuto al concessionario, fatta eccezione per la fattispecie disciplinata dall'art. 27, penultimo comma, del presente Regolamento.

## **ARTICOLO 34**

### **Trasferimenti da altri cimiteri**

I trasferimenti di salme da altri cimiteri sono consentiti a condizione che il loculo venga acquisito da un parente residente in S. Lazzaro di Savena nei limiti di cui all'art. 19.

È parimenti consentito, senza limiti di data, il trasferimento di ceneri e resti mortali previo accertamento dei requisiti di cui al citato art. 19.

## CAPO V

### ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

#### ARTICOLO 35

##### **Esumazioni**

Le esumazioni si distinguono in ordinarie e straordinarie

Le esumazioni ordinarie hanno luogo quando, decorso il decennio di seppellimento, si scavano di nuovo le fosse per far luogo ad altri seppellimenti.

Le esumazioni straordinarie hanno luogo allorché, qualunque sia il tempo trascorso dal seppellimento, i cadaveri vengono disseppelliti per indagini giudiziarie, su provvedimento dell'autorità giudiziaria. Il Sindaco può autorizzare, su richiesta dei familiari, il trasporto di salme in altre sepolture o per cremazione, sempre che non siano trascorsi più di sei mesi dal decesso.

In applicazione dell'art. 12 Legge regionale n. 19 del 27.07.2004 le esumazioni possono essere effettuate in qualunque periodo dell'anno, anche se preferibilmente saranno da evitarsi i mesi più caldi (luglio e agosto).

Le medesime esumazioni, siano esse ordinarie o straordinarie, possono essere eseguite senza la presenza di operatori sanitari, fatte salve particolari situazioni per le quali il personale addetto ravvisi la necessità di richiedere il parere igienico sanitario.

#### ARTICOLO 36

##### **Esumazioni ordinarie**

Le esumazioni ordinarie vengono, senza speciali autorizzazioni, eseguite dai custodi-necrofori del cimitero sotto la loro responsabilità, a seconda del bisogno, scaduto il decennio di inumazione, ovvero nel più lungo periodo, nel caso le caratteristiche biologiche del terreno non consentano la mineralizzazione del cadavere nel termine decennale.

In casi di necessità i lavori di esumazione possono essere appaltati a ditte specializzate, con delibera dell'organo comunale competente, sotto la sorveglianza del personale addetto.

I parenti o altre persone interessate, avvertite con avviso esposto all'ingresso del cimitero o con apposite paline almeno 40 giorni prima dell'inizio dei lavori, potranno assistere alle esumazioni.

#### ARTICOLO 37

##### **Ossario comune - Raccolta delle ossa - Incenerimento materiali - Resti mortali**

Nel cimitero comunale sono istituiti uno o più ossari comuni per la raccolta e la conservazione in perpetuo e collettiva delle ossa provenienti dalle esumazioni e dalle estumulazioni.

Le ossa che si rinvencono nell'escavazione del terreno per le esumazioni ordinarie, saranno raccolte e depositate negli ossari comuni, a meno che le parti interessate non facciano domanda di raccoglierele per deporle negli ossari disponibili nel cimitero su concessione. Gli avanzi di indumenti, feretri, ecc. devono essere raccolti e inceneriti in apposito luogo appartato, all'interno del cimitero, nel rispetto della normativa prevista dal DPR 10 settembre 1982, n. 915.

Nel caso i familiari ritengano che la salma da esumare abbia oggetti preziosi o ricordi che intendono recuperare, devono darne avviso all'ufficio prima dell'esumazione e possibilmente intervenire all'operazione stessa. Gli oggetti rinvenuti devono essere consegnati a cura dell'ufficio ai familiari richiedenti, ovvero collocati nell'ossario individuale. Gli oggetti per i quali non venga fatta alcuna richiesta saranno venduti al pubblico incanto ed il ricavato destinato ad opere di miglioramento generale del cimitero.

Ogni atto di appropriazione indebita verrà penalmente perseguito.

La raccolta dei resti mortali in tombe di famiglia o loculi perpetui è consentita a condizione che:

- siano trascorsi almeno 30 anni dal decesso;
- l'istanza venga presentata dal concessionario del contratto, se vivente, o da parente o affine che sottoscriva apposita dichiarazione sostitutiva nella quale dichiari di aver titolo a disporre dei resti mortali e del manufatto.
- si renda necessario tumulare altra salma, avente diritto ai sensi dell'art. 19;
- in attesa della raccolta dei resti venga osservato il disposto dell'art. 30;
- vengano corrisposti i relativi diritti.

Nel caso non si possa procedere alla raccolta dei resti, su parere espresso dal coordinatore sanitario della U.S.L. o suo delegato, il feretro dovrà essere rivestito a cura del richiedente e ricollocato nella tomba di famiglia o nel loculo, al fine di consentire la ripresa del processo di mineralizzazione del cadavere.

#### **ARTICOLO 38**

##### **Disponibilità dei materiali**

Alla scadenza delle sepolture ordinarie e private a tempo, i materiali e le opere passano a disposizione del Comune, per essere impiegati in opere di miglioramento generale del cimitero o di tombe abbandonate, salvo richiesta di restituzione da parte del concessionario od eredi.

#### **ARTICOLO 39**

##### **Esumazioni straordinarie**

Le esumazioni straordinarie si eseguono solo a richiesta dell'Autorità giudiziaria in qualunque epoca dell'anno o, dietro autorizzazione del Sindaco, entro sei mesi dalla sepoltura, su domanda dei familiari da redigersi in carta bollata e con le tariffe di legge in vigore, per trasportare le salme in altre sepolture o per cremarle, escluso nei mesi di cui all'art. 35 penultimo comma.

Per i morti di malattia infettiva contagiosa, l'esumazione non potrà essere autorizzata, salvo i casi ordinati dall'autorità giudiziaria, finché non siano trascorsi almeno due anni dalla morte ed a condizione che il coordinatore sanitario o suo delegato dichiari che essa può essere eseguita senza pregiudizio per la pubblica salute.

All'esumazione straordinaria devono presenziare il coordinatore sanitario della U.S.L. o suo delegato ed il responsabile del servizio cimiteriale, che dovrà redigere processo verbale in duplice copia, una da depositarsi presso il cimitero ed una seconda da trasmettere agli uffici comunali.

Per le esumazioni straordinarie ordinate dall'autorità giudiziaria, le salme dovranno essere trasportate nella sala delle autopsie, con l'osservanza delle norme eventualmente suggerite da detta autorità.

#### **ARTICOLO 40**

##### **Estumulazioni**

Le salme sepolte per tumulazione si possono estumulare, in via ordinaria, alla scadenza della concessione del loculo. Le operazioni vengono eseguite a cura dei custodi del cimitero, sotto la loro responsabilità, allo scadere del periodo di concessione.

Le salme che risultano indecomposte, salvo che si possa rinnovare la concessione, sono trasferite e inumate in campo comune, rimuovendo il coperchio metallico del feretro al fine di consentire la ripresa del processo di mineralizzazione del cadavere. Per le salme estumulate allo scadere di concessioni della durata di oltre 20 anni, il periodo di inumazione può essere abbreviato al termine minimo di 5 anni.

Il Sindaco può autorizzare, dopo qualsiasi tempo e in qualunque mese dell'anno, salvo i casi di morte per malattia infettiva contagiosa, per cui vale il disposto art. 39 secondo comma, la estumulazione straordinaria dei feretri destinati ad essere trasportati in altra sede, a condizione che il coordinatore sanitario della U.S.L. o suo delegato, aperta la sepoltura, constati la perfetta tenuta del feretro e dichiari che il suo trasferimento in altra sede può farsi senza alcun pregiudizio per la pubblica salute, ovvero disponga per l'avvolgimento del feretro con cassa metallica.

Per i trasferimenti all'interno del cimitero si applicano le norme di questo articolo, opportunamente coordinate con quelle dell'articolo 32.

Le estumulazioni ordinarie sono eseguite gratuitamente, quelle straordinarie con pagamento dei relativi diritti in tariffa.

#### **ARTICOLO 41**

##### **Operazioni vietate**

È vietato eseguire sulle salme tumulate operazioni tendenti a ridurre il corpo del defunto entro contenitori di misura inferiore a quella delle casse con le quali fu collocato nel loculo al momento della tumulazione.

Al termine della concessione, nel caso sia possibile la raccolta delle sole ossa e la loro collocazione nelle apposite cassette per resti mortali in zinco, rispondenti ai requisiti di cui all'art. 16, comma 2°, può essere richiesta la concessione di ossari di cui all'art. 27, 1° comma.

**CAPO VI**  
**DELLE SEPOLTURE DI FAMIGLIA**  
**ARTICOLO 42**

**Tipi di concessione**

All'interno del cimitero è prevista la concessione delle seguenti sepolture di famiglia nelle aree destinate a tal fine dal piano regolatore di cui al 4° comma dall'art. 18:

- a) concessione di lotti di terreno per 99 anni, non rinnovabile, per costruzione di tomba di famiglia per un massimo di n. 8 salme, secondo apposito piano di lottizzazione redatto dal competente ufficio tecnico;
- b) concessione di tombe di famiglia per 99 anni, non rinnovabile, per un massimo di n. 4 o 8 salme, già costruite al grezzo.

**ARTICOLO 43**  
**Modalità di concessione**

Per ottenere la concessione della tomba al grezzo o dell'area, l'interessato dovrà avanzare istanza in carta bollata indirizzata al Sindaco, allegandovi la ricevuta comprovante l'effettuato versamento nella cassa comunale di un importo pari al 20% dell'intero costo previsto in tariffa per la concessione stessa, fermo restando che il pagamento del saldo dovrà avvenire in un'unica soluzione al momento della sottoscrizione del contratto, da effettuarsi entro 30 giorni dalla data di esecutività della deliberazione di Giunta Comunale di concessione del terreno.

Per le tombe al grezzo in corso di costruzione o ancora da costruire è possibile la prenotazione, nei limiti di posti consentiti con provvedimento della Giunta municipale, mediante presentazione della relativa domanda e contestuale versamento di un deposito cauzionale infruttifero di Euro 7.746,85, sul capitolo del bilancio "Depositi cauzionali". Detta cauzione verrà considerata come anticipo sul pagamento della tomba di famiglia, ma non dell'eventuale loculo in seguito a rinuncia.

In caso di rinuncia alla concessione di cui al presente comma, per qualsiasi motivo, verrà rimborsato solo il 50% del deposito. In caso di collocamento provvisorio di salma si applicano le disposizioni dell'art. 30 del presente Regolamento.

**ARTICOLO 44**  
**Limiti della concessione**

La concessione, della durata di 99 anni non rinnovabile, è subordinata alla deliberazione della Giunta municipale e deve risultare da apposito contratto, alla stipulazione del quale il richiedente dovrà presentarsi dopo che l'apposita deliberazione sarà divenuta esecutiva ai sensi di legge.

Solo con la stipulazione in forma amministrativa dell'atto la concessione si intende perfezionata.

Nell'atto di concessione possono stabilirsi particolari norme tecniche relative alla costruzione in rapporto all'area, all'opera, al posto.

La concessione si estingue altresì in caso di soppressione del cimitero senza retrocessione alcuna dei diritti pagati.

Allo scadere del periodo di concessione la costruzione (tomba di famiglia) rimane di proprietà del Comune.

**ARTICOLO 45**  
**Divieti**

L'area o la tomba di famiglia, di cui all'articolo precedente, non può essere concessa a persone od enti che mirino a farne oggetto di lucro o speculazione. Non è ammessa alcuna commercializzazione; il concessionario non potrà pertanto cederla a qualsiasi titolo a terzi.

## **ARTICOLO 46**

### **Progetto - Costruzione delle opere - Termini - Limiti all'impiego dell'area o tomba di famiglia**

La concessione di area per la costruzione di tomba di famiglia impegna alla sollecita presentazione del progetto, nonché, entro 24 mesi dalla stipulazione dell'atto di concessione di cui all'art. 42, all'esecuzione delle opere, pena la decadenza e la perdita di ogni diritto o somma pagata.

Per giustificati motivi, valutabili dal Sindaco, può essere concessa una proroga di dodici mesi, rinnovabile una sola volta, alla quale ultima scadenza seguirà la decadenza.

Il progetto dovrà essere approvato dal Dirigente competente.

I lavori di costruzione o di completamento dovranno eseguirsi con tutta sollecitudine ed essere condotti in modo da non arrecare comunque danni, guasti od ingombri ingiustificati alle immediate adiacenze del cantiere. Immediatamente dopo l'ultimazione dei lavori, il concessionario, a propria cura e spesa, ripristinerà l'area occupata dal cantiere e le adiacenze di esso.

In ogni caso le sepolture private non devono avere comunicazione con l'esterno del cimitero e ad esse si applicano tutte le norme generali previste per le inumazioni e tumulazioni, esumazioni ed estumulazioni del presente Regolamento e del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

## **ARTICOLO 47**

### **Collaudo e spese**

Il tecnico comunale responsabile vigila e controlla l'esatta esecuzione delle opere secondo i progetti approvati. La sepoltura di famiglia non potrà essere posta in uso se prima non sarà stata favorevolmente collaudata da apposita commissione tecnico - sanitaria.

Le spese di progetto, di contratto, per visite tecniche e sanitarie relative a tutte le fasi per il perfezionamento della concessione e completamento delle opere, sono a completo carico del concessionario.

## **ARTICOLO 48**

### **Aventi diritto**

In ciascuna tomba di famiglia, entro i limiti degli originari posti disponibili risultanti dal progetto approvato, è consentita la tumulazione, oltre che della salma del concessionario, di quelle dei di lui eredi, salvo particolari limitazioni nei rispettivi atti di concessione o nel testamento del concessionario d'origine.

A tali effetti si intendono far parte del gruppo familiare, e quindi eredi, il coniuge, i discendenti fino al 6° grado, e coniugi di questi, e gli ascendenti del concessionario.

E' consentita, su richiesta dei concessionari, con apposita ordinanza del Sindaco emessa a seguito di istruttoria del Servizio Cimiteriale, la tumulazione in tombe di famiglia di salme di persone che risultino essere state in vita conviventi con i concessionari o che abbiano acquisito in vita particolari benemerienze nei confronti degli stessi. Nella domanda dovranno essere esplicitamente indicati fatti e dati oggettivamente riscontrabili dai quali possa desumersi il verificarsi delle condizioni di cui sopra.

Solo il concessionario d'origine può estendere l'uso della sepoltura ad altri congiunti, indicandoli nell'atto di concessione, così anche per maggiori limitazioni.

## **ARTICOLO 49**

### **Tariffe**

Per ogni traslazione di salma in tomba di famiglia sono dovuti al Comune i diritti di cui alla tariffa deliberata.

## **ARTICOLO 50**

### **Manutenzione**

Il concessionario ed i suoi successori sono tenuti a provvedere, per tutto il tempo della concessione, alla solida e decorosa manutenzione ordinaria e straordinaria della sepoltura e delle opere relative; ad eseguire restauri ed opere che l'Amministrazione ritiene indispensabili o anche solo opportuni per ragioni di decoro, di sicurezza, di igiene; a rimuovere eventuali abusi.

In caso di inadempienza a tali obblighi si potrà ricorrere al potere di ordinanza e diffida, disponendo, se del caso, la rimozione delle opere pericolanti o indecorose e la sospensione della

tumulazione di salme, subordinandola all'esecuzione dei lavori occorrenti o al versamento di un congruo deposito a garanzia dell'esecuzione delle opere stesse.

Risultando lo stato di abbandono e di incuria, si provvederà alla dichiarazione di decadenza con apposita deliberazione, previa comunicazione agli interessati, se reperibili o, in difetto, con pubblicazione.

Nessuna scritta, epigrafe o altro segno può essere apposto sia internamente che esternamente alla tomba di famiglia senza la preventiva approvazione dell'autorità municipale, conformemente a quanto previsto dal successivo art. 60.

#### **ARTICOLO 51**

##### **Divieto di cessione dei diritti d'uso**

Il diritto d'uso, ai sensi dell'art. 93 Reg. di P.M., è riservato alla persona del concessionario ed a quella delle persone indicate nel precedente articolo 48.

È vietata la cessione del diritto d'uso tra privati; ogni concessione che venga a cessare per qualsiasi titolo rientra nella piena disponibilità del Comune.

#### **ARTICOLO 52**

##### **Recupero a favore del Comune**

a)

##### Aree libere

Il concessionario di un'area per sepoltura di famiglia sulla quale non siano state eseguite opere, salvo che siano raggiunti i termini per la decadenza, può retrocedere l'area al Comune, e mai sotto qualsiasi forma a favore di terzi, ottenendo il rimborso nella misura prevista dall'art. 33 del presente Regolamento.

##### b) Aree con parziale costruzione

Se il concessionario non intende portare a termine la costruzione intrapresa, salvo decadenza, si applica la norma di cui alla lettera a) precedente; il concessionario inoltre ha il diritto al recupero delle opere in soprassuolo, da effettuarsi non oltre due mesi dalla rinuncia.

A discrezione dell'Amministrazione si può anche autorizzare la cessione delle sole opere ad un terzo, che a sua volta acquisti dal Comune l'area rinunciata e si impegni a ultimare le opere stesse nei termini stabiliti dall'art. 46.

#### **ARTICOLO 53**

##### **Fascicoli per le sepolture di famiglia**

Per ogni sepoltura è istituito un apposito fascicolo, tenuto presso l'ufficio comunale, nel quale sono contenuti, oltre al contratto di concessione, tutti i dati e documenti relativi alla concessione stessa ed alle tumulazioni.

Le tumulazioni devono essere comprovate da dichiarazione del concessionario o eredi.

#### **ARTICOLO 54**

##### **Divisione dei posti**

Il concessionario d'origine di una tomba di famiglia, se non lo abbia fatto nell'atto di concessione, può procedere all'assegnazione nominativa dei posti.

Analogo procedimento deve essere seguito per variazione delle nomine originarie.

Nel caso in cui il concessionario d'origine non abbia provveduto, in vita, all'assegnazione nominativa dei posti, gli eredi potranno disporre le sepolture, fino a capienza della tomba di famiglia, rispettando l'ordine di cui all'art. 48.

**CAPO VII**  
**DELLA POLIZIA E DELLA GESTIONE DEL CIMITERO**

**ARTICOLO 55**

**Orario**

Il cimitero è aperto al pubblico secondo l'orario fissato dalla Giunta Municipale ed affisso all'ingresso. Fuori di tale orario nessuno può visitare il cimitero senza espresso permesso scritto dell'autorità municipale.

Nei giorni di Natale, Capodanno, Pasqua, 1° Maggio e 15 agosto il cimitero rimane chiuso al pubblico.

Il segnale di chiusura è dato a mezzo di campana, cinque minuti prima della scadenza dell'orario, in modo che la chiusura avvenga nell'ora prescritta.

**ARTICOLO 56**

**Divieti di ingresso**

È vietato l'ingresso:

- a) ai minori di anni 14 non accompagnati da persone adulte;
- b) alle persone in stato di ubriachezza o di esaltazione mentale, vestite in modo indecoroso o in condizioni comunque in contrasto con il carattere del cimitero;
- c) alle persone in massa non a seguito di funerale o di cerimonia religiosa o civile, senza la preventiva autorizzazione del Sindaco;
- d) \_\_\_\_\_ a \_\_\_\_\_ chiunque, quando il Sindaco, per motivi di ordine pubblico o di polizia mortuaria o disciplina interna, ravvisi l'opportunità del divieto.

**ARTICOLO 57**

**Riti funebri**

Nell'interno del cimitero è permessa la celebrazione di riti religiosi della chiesa cattolica e delle confessioni non in contrasto con l'ordinamento giuridico italiano, ai sensi dell'art. 8 della Costituzione.

Le celebrazioni che possono dare luogo a numeroso concorso di pubblico devono essere preventivamente autorizzate.

**ARTICOLO 58**

**Circolazione di veicoli**

Non è ammessa la circolazione di veicoli privati nell'interno del cimitero, ad eccezione dei casi di inabilità, anche temporanea, dell'utente e comunque su precisa autorizzazione del personale addetto.

È consentito unicamente il transito dei veicoli per servizio di onoranze funebri per il tempo e percorso necessari alla destinazione del feretro, accompagnati dal custode responsabile, il quale ne indica i percorsi e gli orari.

Neppure è consentito il transito di biciclette o altri velocipedi.

È consentito, previa autorizzazione del servizio di custodia, il transito di veicoli per la realizzazione di opere murarie o servizi di manutenzione all'interno del cimitero.

Il personale di servizio dispone di propri mezzi contraddistinti dall'emblema del Comune.

**ARTICOLO 59**

**Divieti speciali**

Nel cimitero è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con il sacro luogo, ed in specie:

- camminare nei luoghi delle sepolture;
- tenere contegno chiassoso, cantare, parlare ad alta voce;
- introdurre biciclette, animali, cose irriverenti, ceste o involti, salvo che contengano oggetti autorizzati, da collocare sulle tombe e verificati dal personale;
- portare fuori del cimitero lapidi o qualsiasi altro ufficio, salvo richiesta dell'interessato;

- effettuare all'interno del cimitero, o nelle immediate vicinanze, offerte di servizi e di oggetti nonché distribuire indirizzi e volantini di ogni sorta; tale divieto è rigoroso, particolarmente per il personale del cimitero e per le imprese che svolgono attività nel cimitero;

- collocare piante ed ogni altro ornamento che possa arrecare intralcio alla libera circolazione ed accesso alle altre sepolture o loculi.

I divieti predetti, in quanto possano essere applicabili, si estendono anche alla zona immediatamente adiacente al cimitero.

## **ARTICOLO 60**

### **Epigrafi e lapidi**

Sulle tombe possono essere poste lapidi, croci, ricordi, disegni, simboli, con forme, misure e materiali autorizzati.

Nel primo campo - lotto A, secondo campo - lotti A, B, C, terzo campo- lotti A, B, C, D, E, F, G, sono consentite le collocazioni di lapidi in marmo bianco. Le epigrafi possono essere realizzate tramite incisione o con applicazioni di lettere. E' consentito l'utilizzo di epigrafi e accessori in bronzo, color bronzo o color crema, marmo bianco, acciaio o porcellana, purché conformi al decoro del cimitero.

Nei lotti per tumulazione contraddistinti dalla lettera H e successive lettere alfabetiche, le lapidi per i loculi in travertino, sono fornite dal Comune e comprese nel prezzo di vendita del loculo; è consentito utilizzare unicamente, per epigrafi ed accessori, materiale in bronzo o color bronzo, porcellana, marmo o travertino crema, bianco o color crema o color bianco.

Per quanto riguarda gli ossari, valgono le disposizioni previste per le lapidi del primo e secondo campo;

Alla lapide può essere fissato un portalampada e un portafiori del tipo prestabilito dall'Amministrazione comunale.

È vietato applicare alle lapidi mensole o davanzali sporgenti.

Le epigrafi devono essere eseguite secondo le modalità che seguono:

- 1- ogni epigrafe deve contenere le generalità del defunto ed eventuali decorose espressioni brevi.
- 2- le donne coniugate possono indicare due cognomi;
- 3- gli interessati devono presentare il testo delle epigrafi, unitamente al disegno della lapide e delle opere;
- 4- le epigrafi devono essere compilate in lingua italiana corrente, sono ammesse citazioni in latino.
- 5- sono permesse citazioni in altre lingue, purché il testo presentato contenga la traduzione in italiano;

Non è consentita la collocazione sulle lapidi di accessori aggiuntivi rispetto a quelli esistenti ed autorizzati; in caso contrario si darà corso alla rimozione d'ufficio.

Gli ornamenti dovranno essere contenuti entro l'inquadratura della lapide.

I cippi a terra non possono essere posizionati prima di 6 mesi dalla inumazione, devono riportare il n° progressivo sull'estremità del lato destro e devono inoltre rispondere alle prescrizioni indicate precedentemente all'elenco inerente le epigrafi ai p.ti 1,2,3,4,5.

La superficie della fossa lasciata scoperta per favorire l'azione degli agenti atmosferici nel terreno è pari ad almeno 0.60 mq. per la fossa di adulti e 0.30 mq per fossa di bambini.

Ove non provvedano i familiari o altri soggetti interessati, ogni fossa nei campi comuni di inumazione deve essere contraddistinta, a cura del Comune, da un cippo costituito da materiale resistente all'azione disgregatrice degli agenti atmosferici e portante un numero progressivo

## **ARTICOLO 61**

### **Collocazione di lapidi**

Il marmista o l'avente titolo deve presentare domanda di autorizzazione al montaggio lapide, e all'epigrafe, sottoscrivendo di aver osservato le norme contenute nel presente articolo del Regolamento di Polizia Mortuaria.

Entro 60 giorni dalla tumulazione il marmista o l'avente titolo consegna la lapide presso il Cimitero Comunale, unitamente a copia della domanda, per sottoporla al controllo del Responsabile del Cimitero o suo delegato, il quale valuterà se sono state eseguite nel rispetto del Regolamento. In caso di irregolarità e/o inadempienze il marmista dovrà apportare le opportune modifiche.

Le lapidi ed i monumenti funebri, ivi compresi i materiali per la costruzione di tombe di famiglia, non possono essere lavorati nel cimitero, ma dovranno esservi introdotti già completamente finiti per il loro montaggio.

La posa delle lapidi in loculi, ossari dovrà avvenire, a cura degli operatori del cimitero, entro 30 gg dal ricevimento delle stesse; nel caso di modifiche, il termine decorre dalla presentazione della lapide corretta.

Per le lapidi - lastroni in orizzontale - a completamento di loculi in tombe di famiglia la posa avverrà a cura e spese del concessionario, o dall'avente titolo o dall'incaricato dal medesimo, fermo restando quanto al disposto al primo e secondo comma, mentre la chiusura dei loculi delle tombe di famiglia, dopo l'inserimento di salma, è effettuata dagli operatori del cimitero, previo pagamento delle tariffe stabilite.

Per le lapidi - lapidoni - per tomba a terra, fermo restando quanto disposto al primo e secondo comma, verrà eseguita dal Responsabile del cimitero o suo delegato, una verifica delle dimensioni della lastra; la posa avverrà a cura del marmista stesso, o di altro incaricato dal concessionario, o avente titolo, avendo cura di osservare gli allineamenti longitudinali che verranno indicati dagli addetti al cimitero. La rimozione di detti lastroni di chiusura della tomba, per inserimento di salme, resti ceneri, avverrà a cura e spese del concessionario, o dall'avente titolo, o dall'incaricato dal medesimo.

Per applicare la luce votiva è necessario che il richiedente presenti istanza in bollo e che provveda alle spese di allacciamento e del canone.

## **ARTICOLO 62**

### **Cordonature**

L'Autorità comunale può altresì consentire di recingere le fosse dei campi comuni per inumazione con cordonature lavorate in cemento o in marmo, di tipo previamente approvato.

## **ARTICOLO 63**

### **Divieto per gli ornamenti ingombranti**

Non è consentito deporre piante od altri ornamenti ingombranti esternamente alla lapide di loculi od ossari, su marciapiedi, corsie o corridoi di accesso.

Il materiale collocato verrà rimosso e custodito dal personale; se entro trenta giorni i proprietari non provvederanno al ritiro, il personale ne disporrà la distruzione.

È ammessa la collocazione di vasi portafiori o piante nei corridoi e negli altri ambiti comuni limitatamente al periodo intercorrente tra il 25 ottobre ed il 10 novembre di ogni anno; è altresì consentita la collocazione di vasi portafiori o piante davanti a loculi ed ossari fino ad avvenuto montaggio della lapide.

Le corone e gli altri ornamenti al seguito del feretro in occasione dei funerali dovranno essere collocati negli spazi indicati dal personale addetto.

Il divieto di cui ai commi 1° e 2° si estende ai campi comuni per inumazione. In questi ultimi è consentita la collocazione di piante sempreverdi di piccole dimensioni, che verranno rimosse in caso di crescita che possa arrecare intralcio al passaggio o al regolare svolgimento dei servizi cimiteriali.

## **ARTICOLO 64**

### **Tariffe delle concessioni e dei servizi cimiteriali**

Le tariffe delle concessioni e dei connessi servizi cimiteriali sono adottate con deliberazione della Giunta Municipale e periodicamente aggiornate con pari provvedimento, in relazione all'aumento inflattivo dei costi di costruzione e di gestione.

Il prezzo delle concessioni di loculi, aree cimiteriali o tombe di famiglia rilasciate per la tumulazione di salme di cittadini non residenti è soggetto ad una maggiorazione di tariffa stabilita in delibera di Giunta.

Tali tariffe sono rese a disposizione del pubblico presso il competente ufficio comunale.

Sono gratuiti i servizi di interesse pubblico indispensabili, esplicitamente classificati gratuiti dalla legge.

Tra i servizi gratuiti sono ricompresi in particolare:

- a) la visita necroscopica;
- b) il servizio di osservazione dei cadaveri presso il deposito di osservazione o l'obitorio comunale;

- c) il recupero e il relativo trasporto delle salme accidentate;
- d) l'uso delle celle frigorifere presso il deposito di osservazione o l'obitorio e presso la Camera Mortuaria del Cimitero;
- e) la deposizione delle ossa in ossario comune;
- f) la deposizione delle ceneri in cinerario comune;
- g) estumulazioni ordinarie

La gratuità del servizio di cremazione dei cadaveri umani, nonché del servizio di inumazione in campo comune è limitata alle operazioni di cremazione, inumazione ed esumazione ordinaria nel caso di salma di persona indigente, o appartenente a famiglia bisognosa o per la quale vi sia disinteresse da parte di familiari, così come disposto dalla Legge 26 del 28 febbraio 2001 all'art. 7-bis.

I predetti servizi sono a pagamento negli altri casi.

L'effettuazione in modo gratuito del servizio di cremazione e del servizio di inumazione non comporta, comunque, la gratuità del trasporto del cadavere o delle ceneri, cui si applica l'art. 16 comma 1 lett.a) del Regolamento approvato con DPR 285/90.

Nei casi di indigenza accertata del defunto, in applicazione della Legge 130 del 30 marzo 2001 all'art. 5 comma 1), gli oneri e le spese derivati dalla cremazione e dagli adempimenti cimiteriali ad essa connessi, possono essere sostenuti, nei limiti delle ordinarie disponibilità di bilancio, dal comune di ultima residenza del defunto, indipendentemente dal luogo nel quale avviene la cremazione, così come disposto all'art. 5 comma 1 della Legge 130 del 30 marzo 2001.

## **ARTICOLO 65**

### **Imprese e lavori privati**

Per l'esecuzione di opere che non siano riservate al Comune, ai sensi del successivo art. 66, gli interessati possono valersi dell'opera di privati imprenditori, a loro libera scelta.

Nessuno può essere ammesso ad eseguire opere se prima non ha ottenuto l'autorizzazione dai competenti uffici comunali ed il relativo progetto esecutivo non è stato approvato.

Gli esecutori di lavori privati sono responsabili delle opere eseguite e di eventuali danni al Comune o a terzi.

## **ARTICOLO 66**

### **Esecuzione dei lavori privati per tombe di famiglia**

Nella costruzione di tombe di famiglia l'impresa deve recingere, a regola d'arte, lo spazio assegnato.

È vietato occupare spazi attigui senza autorizzazione.

I materiali di scavo e di rifiuto devono essere di volta in volta trasportati alle discariche o al luogo indicato da personale addetto al servizio, evitando di spargere materiali e danneggiare opere; in ogni caso l'impresa deve ripulire e ripristinare il terreno o le opere eventualmente danneggiate, salvo risarcimento ai sensi dell'art. 2043 del Codice civile vigente.

I materiali occorrenti all'esecuzione delle opere devono essere introdotti già lavorati e depositati nel recinto predetto o in spazio autorizzato.

Sette giorni prima della Ricorrenza dei Defunti, e fino a cinque giorni dopo, è vietata ogni attività privata di costruzione e posa di lapidi.

## **ARTICOLO 67**

### **Servizi riservati al Comune**

Sono riservati al Comune i servizi di cui all'art. 18, ultimo comma, nonché il servizio di montaggio di lapidi, apertura e chiusura di loculi e ossari, ed infine escavazione di fosse per inumazione, verso pagamento delle tariffe in vigore.

I lavori di muratura all'interno di tombe di famiglia, esclusi quelli di cui al I° comma, devono essere eseguiti da privati su autorizzazione dell'ufficio comunale.

In casi di necessità, i servizi di cui all'art. 18 u. c. potranno essere appaltati a ditte specializzate, con delibera dell'organo comunale competente, sotto la sorveglianza del personale addetto.

## **ARTICOLO 68**

### **Lavori di manutenzione, riparazione e risanamento delle sepolture private**

Nell'eventualità che i concessionari non ottemperino all'obbligo di cui al primo comma dell'art. 50, di mantenere cioè a proprie spese, per tutto il tempo della concessione, in solido e decoroso stato, i manufatti e i monumenti in loro possesso, il Sindaco, su segnalazione dell'Ufficio tecnico comunale, potrà ordinare ai concessionari l'esecuzione dei lavori ritenuti necessari con le modalità di cui al terzo comma del citato articolo.

In caso di infiltrazioni provenienti da loculi, i familiari interessati, una volta avvisati, dovranno provvedere al nuovo avvolgimento in zinco della bara, al pagamento delle relative tariffe di apertura, chiusura e montaggio della lapide, nonché a tutte le prescrizioni igieniche richieste dal competente ufficio comunale, su segnalazione del personale di custodia e del coordinatore sanitario della U.S.L., o suo delegato.

## **CAPO VIII DEL PERSONALE DEL CIMITERO**

### **ARTICOLO 69**

#### **Personale addetto**

Al servizio del cimitero è adibito personale secondo le disposizioni previste dal vigente regolamento d'organizzazione.

Il coordinatore sanitario della U.S.L. o suo delegato vigila e controlla il funzionamento del cimitero e propone al Sindaco i provvedimenti necessari per assicurarne il regolare esercizio.

### **ARTICOLO 70**

#### **Compiti e funzioni**

Il personale addetto al Cimitero di cui all'articolo precedente è nominato alle condizioni giuridiche ed economiche di cui alla vigente normativa ed esegue le funzioni proprie della qualifica.

Compiti e funzioni del personale addetto sono:

- ricevere i feretri contenenti salme e le cassette contenenti resti mortali o ceneri;
- collocare gli stessi nelle fosse per inumazione, nei loculi, negli ossari o all'interno delle tombe di famiglia;
- ritirare, conservare e archiviare, per ogni salma, resto mortale o cenere, l'autorizzazione di cui all'art. 11 del presente Regolamento e ogni altro documento;
- iscrivere giornalmente su apposito registro fornito dal Comune, in doppio esemplare, le generalità delle salme che vengono inumate nei campi comuni, precisando il nome, cognome, luogo e data di nascita del defunto, secondo le risultanze dell'autorizzazione al seppellimento, l'anno, il giorno e l'ora del seppellimento, il numero arabo portato dal cippo, il numero del campo, il numero d'ordine portato dall'autorizzazione al seppellimento;
- trascrivere giornalmente su apposito registro di cui sopra, le generalità delle salme, resti mortali, ceneri che vengono tumulate secondo le modalità di cui al punto precedente, indicando il numero del loculo, dell'ossario o la tomba di famiglia, nonché ogni variazione avvenuta in seguito;
- redigere apposito verbale per ogni operazione relativa a traslazioni interne al cimitero o per altri cimiteri, di salme, resti mortali o ceneri;
- tenere costantemente aggiornato l'archivio e i registri esistenti all'interno della struttura al fine di una rapida ricerca, in ogni momento, dell'ubicazione di ogni defunto e del reperimento di qualsiasi documento;
- svolgere, per quanto di competenza, qualunque altra pratica inerente la documentazione relativa a salme, resti mortali o ceneri, in stretta collaborazione con l'Ufficio di Stato civile e con l'Ufficio preposto;
- provvedere all'apertura e alla chiusura dei cancelli agli orari prescritti dal presente Regolamento e custodire le chiavi del cimitero, dei locali di servizio, dei magazzini e dei mezzi in dotazione;
- custodire, durante gli orari di apertura al pubblico, l'intera struttura del cimitero, compresi i locali annessi, i materiali, le attrezzature e i mezzi in dotazione;

- invitare chicchessia al rispetto del presente Regolamento, in particolare per quanto riguarda gli obblighi e i divieti che ne derivano all'utenza e alle ditte operanti nel settore, valendosi, se necessario, della Polizia municipale, comunicando al Sindaco eventuali casi di reiterate e gravi inosservanze (furti, profanazioni, effrazioni, danneggiamenti, ecc.);
- vietare il collocamento di croci, lapidi, iscrizioni, vasi, mensole, scaletti, oggetti di varia natura e l'esecuzione di qualsiasi lavoro senza il permesso scritto dell'autorità municipale;
- regolare le attività e l'accesso al cimitero alle ditte operanti nel settore, subordinandole alle priorità del servizio;
- indicare alle ditte operanti nel settore le misure alle quali dovranno attenersi nel posizionare i cippi sulle fosse dei campi di inumazione;
- consentire l'accesso con mezzi privati unicamente a quegli utenti che ne sarebbero palesemente impossibilitati per gravi motivi o menomazioni fisiche;
- mantenere in ordine e nella massima decenza e pulizia tutta la struttura del cimitero, locali di servizio, ambiti comuni, portici, viali interni, provvedendo all'allontanamento dei rifiuti;
- mantenere falciata l'erba e curate le piante e i fiori, sia negli spazi tra fossa e fossa, sia negli altri spazi di verde pubblico all'interno della struttura;
- accompagnare i carri funebri nelle vicinanze del luogo dove la salma va collocata e prestarsi all'estrazione della stessa dal carro funebre;
- provvedere, con l'ausilio di mezzi meccanici, all'apertura delle fosse per inumazione e, dopo il collocamento della salma, al riempimento con terra, mantenendola nella forma dovuta anche successivamente;
- provvedere allo smontaggio delle lapidi e all'apertura dei loculi e degli ossari e, dopo il collocamento della salma, dei resti mortali o delle ceneri, alla tumulazione e al successivo montaggio della lapide;
- provvedere alle esumazioni, dopo il prescritto periodo, mediante apertura delle fosse con l'ausilio di mezzi meccanici, raccogliendo con diligenza le ossa dei cadaveri e disponendone la collocazione negli ossari in concessione, nell'ossario comune o l'invio ad altro cimitero, richiudendo le fosse e bruciando all'interno del cimitero i resti delle casse e degli indumenti;
- provvedere alle estumulazioni smontando la lapide, demolendo il muro ed estraendo la salma, i resti o le ceneri dal loculo o dall'ossario, collocandoli altrove o inviandoli ad altro cimitero, provvedendo alla pulizia del loculo o dell'ossario e procedendo come al punto precedente nel caso sia possibile procedere alla raccolta dei resti della salma;
- assistere agli incaricati delle eventuali autopsie eseguite nel cimitero, praticando le occorrenti estumulazioni o esumazioni e successive tumulazioni o inumazioni e provvedendo, d'intesa con l'autorità sanitaria, alle opportune disinfezioni;
- tenere costantemente aggiornata, mediante appositi cippi forniti dal Comune, la numerazione delle fosse nei campi comuni;
- provvedere a quei lavori di manutenzione che si rendano necessari al fine del mantenimento in efficienza della struttura;
- curarsi che qualunque compito venga eseguito in condizioni di sicurezza per il personale stesso e per l'utenza;
- fornire all'utenza le informazioni relative all'ubicazione dei defunti all'interno del cimitero ed alle pratiche da svolgere per la fruizione del servizio, in particolar modo per quanto riguarda l'organizzazione dei funerali, le concessioni dei loculi, i contratti, ecc.;
- fornire all'utenza le informazioni relative alle norme contenute nel Regolamento Nazionale di Polizia Mortuaria e nel presente Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria, nonché delle leggi e decreti in materia.

## **ARTICOLO 71**

### **Obblighi, divieti e sanzioni**

Al personale addetto è fatto obbligo di:

- osservare scrupolosamente gli orari di presenza in servizio;
- durante la presenza in servizio indossare l'uniforme fornita dal Comune e portare esposta e ben visibile la tessera personale di riconoscimento;
- comportarsi con la decenza e la riverenza richiesti dal luogo;

- comportarsi con gentilezza, cortesia e fermezza nei confronti dell'utenza, considerando le particolari situazioni in cui gli addetti si trovano ad operare;
- rifiutare mance e compensi.

Gli obblighi di cui al 3°, 4° e 5° punto del precedente comma valgono anche per gli altri prestatori d'opera o dipendenti da ditte operanti nel settore.

Al personale addetto è vietato:

- riscuotere somme di denaro contemplate in tariffa, in quanto tali somme possono essere riscosse unicamente da parte del Tesoriere, né pretendere somme di denaro non contemplate in tariffa;
- attivare forme di collaborazione con le ditte operanti nel settore che, esulando dalla normale collaborazione necessaria al buon esito del servizio, si prefigurino come un modo per procacciare affari a discapito di altre ditte, ancorché gestite da familiari;
- prendere in consegna chiavi, corone o lapidi quando questo non risponda a esigenze di servizio;
- commerciare fiori o altri oggetti funerari, da soli o in collaborazione con altri, ancorché familiari e muniti di regolari licenze;
- appropriarsi di qualunque oggetto.

L'inosservanza del presente Regolamento, da parte del personale addetto, comporta un richiamo da parte dell'Amministrazione, e, in caso di recidiva, l'adozione di provvedimenti disciplinari adeguati alla gravità delle infrazioni. Nel caso di illeciti che rivestano carattere di reato, ferma restando la competenza dell'Autorità giudiziaria, per l'adozione di provvedimenti disciplinari non è necessario richiamo preventivo da parte dell'Amministrazione.

## **CAPO IX IMPRESE DI POMPE FUNEBRI ARTICOLO 72**

### **Funzioni - Attività**

Le imprese di pompe funebri fornite di regolare licenza possono, a richiesta, svolgere le incombenze non riservate al Comune, fornire i feretri e gli accessori relativi, effettuare il trasporto di salme nel comune da e per altri comuni.

Esse devono uniformarsi, nell'assolvimento delle loro incombenze, a tutte le norme di legge e regolamentari in materia di igiene e polizia mortuaria.

È fatto divieto di svolgere, nei locali del comune o all'interno e nelle immediate vicinanze del cimitero, opera di accaparramento dei servizi.

## **CAPO X DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI**

### **ARTICOLO 73**

#### **Norme di rinvio**

Per quanto non fosse contemplato nel presente Regolamento si fa espressamente richiamo alle disposizioni di legge e regolamentari attualmente in vigore in materia di polizia mortuaria e particolarmente al Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

### **ARTICOLO 74**

#### **Sanzioni**

Salva l'applicazione delle sanzioni penali di cui agli artt. 407 e seguenti del Codice penale vigente per i fatti costituenti reato, la violazione delle disposizioni del presente Regolamento è soggetta a sanzione amministrativa pecuniaria, a norma degli artt. 338, 339, 340 e 358 del t. u. ll. ss., come modificati per effetto dell'art. 3 della legge 12 luglio 1961, n. 603 e degli artt. 32 e 113 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Il comune si riserva l'esercizio di tutte le azioni civili derivanti da responsabilità contrattuale ed extracontrattuale.

## **ARTICOLO 75**

### **Abrogazione di precedenti disposizioni**

Il presente Regolamento regola l'intera materia; pertanto sono abrogate le disposizioni contenute nel Regolamento approvato con delibera C.C. n. 103 del 9 aprile 1970 e successivi atti.

Rimangono fino a nuovo aggiornamento le tariffe in vigore, che verranno successivamente aggiornate con le modalità di cui all'art. 64 del presente Regolamento.

## **ARTICOLO 76**

### **Concessioni precedenti**

Le concessioni cimiteriali anteriori all'entrata in vigore del Regolamento conservano la loro Originaria scadenza, adeguandosi alle nuove disposizioni per quanto concerne la disciplina.

## **ARTICOLO 77**

### **Entrata in vigore**

L'entrata in vigore decorre dalla scadenza della pubblicazione nell'albo, dopo l'intervenuta approvazione.

## **APPENDICE AL REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA E SERVIZI CIMITERIALI DISCIPLINANTE LA CREMAZIONE, AFFIDAMENTO E DISPERSIONE DELLE CENERI E TRASPORTO DI SALMA.**

### **ART. 1 – Disposizione generale**

Il presente regolamento disciplina la cremazione dei cadaveri e dei resti mortali, l'affidamento, la conservazione e la dispersione delle ceneri.

Esso è dettato nell'ambito delle disposizioni in materia, tra cui si richiama:

- Il DPR 10/09/1990 n. 285;
- La Circolare del Ministero della Sanità 24/6/1993 n. 24;
- La Circolare del Ministero della Sanità 31/07/1998 n. 10;
- Il DPR 03/11/2000 n. 396;
- La L. 30/03/2001 n. 130;
- il D.P.R. 15/7/2003 n. 254;
- la Legge regionale n. 19 del 29/07/2004 che disciplina la materia funeraria e di polizia mortuaria;
- la deliberazione della Giunta regionale Emilia Romagna 10/01/2005 n. 10 "Direttiva in merito all'applicazione dell'art. 11 della L. R. n. 19/2004";
- la circolare della Regione Emilia Romagna n. 1493 del 21/01/2005 "Indicazione in merito alla interpretazione dell'art. 4 della L. R. n. 19/2004";
- il Regolamento Regione Emilia – Romagna 23/05/2006 n. 4;
- la deliberazione della Giunta regionale Emilia Romagna n. 1622 del 13/10/2008.

Le disposizioni del presente regolamento integrano e si armonizzano con quelle del vigente regolamento comunale di polizia mortuaria e servizi cimiteriali.

## **CAPO I - CREMAZIONE**

## **ART. 2 – Autorizzazione alla cremazione di cadavere**

1. 'autorizzazione alla cremazione di cadavere è rilasciata dal Dirigente responsabile del Servizio di stato civile del comune ove è avvenuto il decesso, secondo le modalità stabilite dall'art. 79 del D.P.R. n. 285/1990, precisate con Circolare del Ministero della Sanità n. 24 del 24 giugno 1993.
2. Nel caso di cremazione di cadavere precedentemente inumato o tumulato, competente al rilascio dell'autorizzazione è il Dirigente responsabile del servizio di stato civile del Comune ove è sepolta la salma.

L'autorizzazione alla cremazione è concessa sulla base della volontà espressa in tal senso dal defunto, previa richiesta dei familiari o di loro incaricato.

Alla domanda di autorizzazione alla cremazione occorre allegare:

**Documento** nel quale sia espressa la volontà alla cremazione. Tale documento può consistere in uno dei tre seguenti:

- a.1) disposizione testamentaria (testamento reso e depositato presso un notaio, testamento olografo pubblicato ai sensi art. 620 del C.C.)
- a.2) atto scritto, con sottoscrizione autenticata ai sensi del D.P.R. 445/2000, dal quale risulti la volontà del coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo, individuato secondo gli articoli 74 e seguenti del codice civile, di dar corso alla cremazione della salma di cui trattasi, in assenza di volontà contraria del *de cuius*. Nel caso di concorrenza di più parenti nello stesso grado, la dichiarazione dovrà essere resa da tutti gli stessi. La volontà dei minori e delle persone interdette è manifestata dai legali rappresentanti.
- a.3) dichiarazione di volontà di essere cremato, in carta libera e datata, sottoscritta di proprio pugno (o se questi non sia in grado di scrivere, confermata da due testimoni) dall'iscritto ad una associazione riconosciuta che abbia tra i propri fini quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati. La dichiarazione deve essere convalidata dal presidente dell'associazione mediante attestazione del mantenimento dell'adesione alla stessa fino all'ultimo istante di vita dell'associato.

**certificato** in carta libera rilasciato dal medico necroscopo, dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato;

- a) nulla osta dell'Autorità Giudiziaria, in caso di morte improvvisa o sospetta, recante la specifica indicazione che il cadavere può essere cremato.
  2. Per la cremazione di stranieri, occorre una dichiarazione dell' Autorità consolare attestante le norme applicabili e le modalità per il rilascio dell'autorizzazione alla cremazione.
  3. La domanda di cremazione e la relativa autorizzazione sono soggette all'imposta di bollo.
  4. La cremazione di parti anatomiche riconoscibili è autorizzata dall'A.S.L. del luogo di amputazione, come previsto dall'art. 3 del D.Lgs. 15/7/2003 n. 254.

## **ART. 3 – Autorizzazione alla cremazione di resti mortali/ossei.**

1. E' consentita la cremazione dei resti mortali e/o ossei. Si definisce resto mortale: l'esito dei fenomeni cadaverici trasformativi conservativi risultanti dalla incompleta scheletrizzazione di un cadavere per effetto di mummificazione, saponificazione, corificazione, decorso il periodo di ordinaria inumazione o tumulazione pari, rispettivamente, a 10 e 20 anni.
2. La cremazione dei resti mortali e/o ossei è autorizzata dal Dirigente responsabile del Servizio di stato civile del Comune dove sono sepolti i resti mortali. L'autorizzazione è concessa su richiesta dei familiari o di loro incaricato, previa acquisizione di atto scritto, con sottoscrizione autenticata ai sensi del D.P.R. 445/2000, dal quale risulti la volontà del coniuge o, in difetto, dal

parente più prossimo, individuato secondo gli articoli 74 e seguenti del codice civile, di dar corso alla cremazione. Nel caso di concorrenza di più parenti nello stesso grado, la dichiarazione dovrà essere resa da tutti gli stessi. Non è necessario allegare la documentazione di cui ai commi 4 e 5 dell'art. 79 del DPR 285/1990.

3. In caso di irreperibilità dei familiari la cremazione dei resti mortali può essere autorizzata, decorsi trenta giorni dalla pubblicazione nell'Albo Pretorio del Comune e all'ingresso del Cimitero, di uno specifico avviso. A questo fine il responsabile dei servizi di polizia mortuaria provvederà a fornire tutte le indicazioni necessarie per l'individuazione dei soggetti di cui al precedente punto. Quando vi sia disinteresse da parte dei familiari alle operazioni di esumazione ordinaria e il sindaco, con pubbliche affissioni, abbia provveduto ad informare preventivamente la cittadinanza del periodo di loro effettuazione e del trattamento prestabilito dei resti mortali (re inumazione o avvio alla cremazione), il disinteresse è da valere come assenso al trattamento stesso.

#### **ART. 4 – Divieto alla cremazione**

1. Non possono essere autorizzate cremazioni di cadaveri, resti mortali e/o ossei che siano portatori di radioattività. In tali casi è compito dell'ASL segnalare al Comune tali circostanze.

### **CAPO II - DESTINAZIONI DELLE CENERI**

#### **ART. 5 – Trattamento delle ceneri**

1. Le ceneri provenienti dalla cremazione vengono raccolte in un'urna cineraria i cui requisiti tecnici di fabbricazione, di identificazione e di impiego sono stabiliti dal Regolamento Nazionale di Polizia Mortuaria.
2. Il trasporto delle urne contenenti i residui della cremazione, ferme restando le autorizzazioni richieste, non è soggetto alle misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto di cadaveri.
3. La consegna dell'urna cineraria deve risultare da apposito verbale redatto in tre esemplari, dei quali uno deve essere conservato dal responsabile del forno crematorio, il secondo deve essere trasmesso a chi ha rilasciato l'autorizzazione alla cremazione ed il terzo deve essere conservato da chi prende in consegna l'urna e, se del caso, consegnato al gestore del cimitero di arrivo e da quest'ultimo conservato.
4. La destinazione delle ceneri può essere la tumulazione, l'inumazione, l'affidamento personale o la dispersione.

#### **ART. 6 – Tumulazione dell'urna cineraria**

1. Per la tumulazione dell'urna cineraria si rinvia al vigente regolamento comunale di Polizia Mortuaria e servizi cimiteriali – artt. 19 e 26.

#### **ART. 7 – Inumazione dell'urna cineraria**

1. La sepoltura diretta di un'urna cineraria a contatto con il terreno deve essere autorizzata dal Comune ove l'urna viene sepolta, accertato il diritto alla sepoltura nel luogo indicato da chi ne effettua la richiesta.
2. La sepoltura presuppone che l'urna sia di materiale biodegradabile ed inoltre che il defunto abbia espresso tale volontà, consentendo la dispersione delle ceneri nel terreno.
3. Le fosse per l'inumazione diretta nel terreno di urne cinerarie devono avere dimensioni minime di cm. 40 sia di lunghezza che di larghezza. E' obbligo uno strato minimo di terreno di cm. 40 tra l'urna ed il piano di campagna del campo e l'identificazione della fossa con un cippo di materiale

resistente, riportante i dati anagrafici del defunto, quali nome, cognome, data di nascita e di morte.

### **CAPO III - AFFIDAMENTO DELL'URNA CINERARIA**

#### **ART. 8 – Autorizzazione all'affidamento delle ceneri**

1. L'affidamento personale di un'urna cineraria deve essere autorizzato dal Dirigente responsabile del Servizio di stato civile del Comune nel cui territorio verrà collocata l'urna, nel rispetto della volontà espressa in vita dal defunto. L'atto di affidamento esaurisce i suoi effetti nell'ambito del territorio del Comune che lo ha adottato. Ove l'affidatario decida di trasferire le ceneri in altro luogo, è necessario richiedere un atto di affidamento da parte del nuovo comune.
2. L'affidamento dell'urna può avvenire anche per ceneri precedentemente tumulate o provenienti dalla cremazione di resti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, derivanti da esumazioni o estumulazioni, purché sulla base della volontà espressa per iscritto in vita del defunto o della volontà espressa, verbalmente riferita dal coniuge, se presente, e dai parenti, con le modalità previste all'art. 9 del presente regolamento.
3. La consegna dell'urna cineraria già tumulata può avvenire solo previa verifica delle condizioni di conservazione della stessa. Qualora necessario, a tutela dell'igiene e della salute pubblica, potranno essere impartite specifiche disposizioni per la conservazione a domicilio.
4. E' istituito presso il Comune un apposito registro contenente le generalità dell'affidatario unico, le generalità del defunto, il luogo di conservazione dell'urna, le eventuali successive variazioni di tale luogo, la data di eventuali ispezioni nei luoghi di conservazione e le relative risultanze.

#### **ART. 9 – Forma di espressione della volontà del defunto**

1. L'affidamento delle ceneri presuppone che il defunto abbia scelto in vita questa forma di conservazione ed abbia indicato espressamente il nominativo della persona affidataria. Tale scelta potrà risultare da:
  - a) disposizione testamentaria;
  - b) dichiarazione autografa (da pubblicarsi come testamento olografo ai sensi art.620 del Codice Civile);
  - c) dichiarazione resa e sottoscritta nell'ambito dell'iscrizione ad associazione legalmente riconosciuta per la cremazione;
  - d) dichiarazione ritualmente resa di fronte a notaio.
2. In mancanza di disposizioni scritte, la volontà di affido delle proprie ceneri, manifestata verbalmente in vita dal defunto, può anche essere riferita dal coniuge, ove presente, e da tutti i congiunti di 1° grado (figli e genitori) mediante dichiarazione, resa di fronte a pubblici ufficiali con firma autenticata ai sensi del DPR 445/2000. Tale dichiarazione deve contenere anche specifico riferimento all'affidatario unico scelto fra i familiari suddetti. Nel caso in cui manchino il coniuge e i parenti di primo grado la dichiarazione può essere resa dal parente più prossimo, individuato secondo gli articoli 74 e seguenti del Codice Civile e, nel caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, da tutti gli stessi.

#### **ART. 10 – Soggetto affidatario dell'urna cineraria**

1. Nel rispetto della volontà del defunto, soggetto affidatario dell'urna può essere qualunque persona, associazione, scelta liberamente dal defunto stesso con le modalità indicate all'art. 9 punto 1 del presente regolamento.
2. Nel caso in cui il defunto abbia disposto genericamente che la famiglia sia soggetto

affidatario, si può dare corso all'affidamento al coniuge o ai parenti di primo grado, o in mancanza del coniuge e dei parenti di primo grado, ai parenti di grado più prossimo individuati ai sensi dell'art. 74 e seguenti del Codice Civile, previo accordo di tutti gli stessi nell'individuazione dell'affidatario unico.

#### **ART.11 – Domanda per l'affidamento**

1. La domanda per l'affidamento delle ceneri deve essere presentata da persona avente titolo ad ottenere l'autorizzazione. L'istanza deve contenere almeno i seguenti elementi:
  - a. le generalità del richiedente a cui verrà consegnata l'urna sigillata, la quale dovrà sottoscrivere il relativo verbale di consegna;
  - b. le generalità del defunto;
  - c. la descrizione del luogo di conservazione delle ceneri;
  - d. l'impegno da parte dell'affidatario:
    - (1) a comunicare ogni variazione del luogo di residenza o di conservazione dell'urna cineraria al Comune, entro 30 giorni dalla data in cui si è verificata la variazione stessa;
    - (2) a custodire l'urna, debitamente sigillata, secondo le vigenti disposizioni di legge sia civili che penali e a non affidarla ad altre persone, neppure temporaneamente;
    - (3) a trasferire l'urna presso il Cimitero comunale nel caso in cui venga meno, per qualsiasi motivo, la disponibilità dell'affidatario alla conservazione delle ceneri;
  - e. Il consenso dell'affidatario ai relativi controlli da parte del Comune;
  - f. la conoscenza delle norme circa i reati sulla dispersione non autorizzata delle ceneri e delle norme del codice penale in materia e sulle garanzie atte ad evitare la profanazione dell'urna;
  - g. La conoscenza e l'accettazione di tutte le disposizioni previste nel presente regolamento.
2. La domanda per l'affidamento delle ceneri ed il relativo provvedimento di autorizzazione sono soggetti all'imposta di bollo.

#### **ART. 12 – Luogo di conservazione dell'urna**

1. L'urna dovrà essere debitamente sigillata e indicare i dati identificativi del defunto e dovrà essere conservata in un luogo idoneo a garantirne la sicurezza da ogni profanazione, sotto la diligente custodia dell'affidatario.
2. Il luogo ordinario di conservazione dell'urna cineraria affidata a familiare è stabilito nella residenza di quest'ultimo, salvo diversa indicazione al momento della richiesta dell'autorizzazione.
3. L'urna dovrà essere custodita in luogo sicuro da ogni forma di profanazione. Il luogo di conservazione deve inoltre essere adeguato alla "pietas" ed al decoro nei confronti dei defunti.
4. Sono esclusi come luoghi di conservazione le aree cortilive, i giardini di proprietà o condominiali, nonché manufatti esterni all'abitazione o di pertinenza della stessa.

5. In caso di decesso dell'affidatario il coniuge, se presente, e i parenti di primo grado dovranno presentare una nuova richiesta oppure restituire l'urna al Cimitero.
6. Qualora necessario a tutela dell'igiene e della salute pubblica, potranno essere impartite specifiche disposizioni per la conservazione a domicilio.

**ART. 13 – Riconsegna urna cineraria già affidata**

1. Cessando le condizioni per l'affidamento, o per decesso dell'affidatario, o qualora venga meno la disponibilità dell'affidatario alla conservazione delle ceneri stesse, l'urna dovrà essere riconsegnata a cura, onere e diligenza, nel primo caso dai suoi aventi causa, nel secondo caso dallo stesso affidatario, all'autorità comunale che provvederà:
  - a. alla tumulazione dell'urna nel cimitero del comune, qualora l'affidatario disponga in tal senso, con assunzione dei relativi oneri e spese. La tumulazione è subordinata alla verifica del diritto alla sepoltura delle ceneri stabilito dal vigente regolamento comunale di polizia mortuaria e servizi cimiteriali;
  - b. a collocare le ceneri nell'apposito spazio del cimitero a ciò riservato negli altri casi

**ART. 14 – Obblighi dell'affidatario**

2. L'affidatario deve assicurare la propria meticolosa custodia dal punto di vista igienico-sanitario garantendo che l'urna non venga profanata.
3. E' vietato manomettere l'urna o i suoi sigilli.
4. L'urna non può essere affidata a terzi, neppure temporaneamente, senza specifica autorizzazione del Dirigente responsabile del Servizio del Comune che ha autorizzato l'affido.

**ART. 15 – Controlli e sanzioni**

1. L'Amministrazione Comunale si riserva di effettuare controlli, tramite propri incaricati, circa le modalità di conservazione dell'urna cineraria.
2. Nel caso in cui si riscontrino violazioni alle prescrizioni impartite nell'autorizzazione e sempre che il fatto non costituisca reato ai sensi dell'art. 411 C.P., l'Amministrazione Comunale, previa diffida formale all'affidatario contenente un termine per la regolarizzazione, si riserva di revocare l'autorizzazione già rilasciata imponendo il trasferimento dell'urna presso il Cimitero.

**CAPO IV - DISPERSIONI DELLE CENERI**

**ART. 16 - Autorizzazione alla dispersione delle ceneri**

1. La dispersione delle ceneri è autorizzata dall'Ufficiale dello Stato Civile del Comune dove è avvenuto il decesso.
2. Nel caso in cui un cittadino residente nel comune sia deceduto in altra Regione che non preveda il rilascio di tale autorizzazione o all'estero, detta autorizzazione può essere disposta, in alternativa, dall'Ufficiale dello Stato civile del Comune di San Lazzaro di Savena.
3. In caso di dispersione di ceneri già tumulate, l'autorizzazione compete all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune ove sono custodite le ceneri.
4. Di ogni dispersione di ceneri effettuata deve essere tenuta traccia in apposito registro, a cura dell'Ufficiale di Stato civile.

5. La domanda avente ad oggetto la dispersione delle ceneri ed il relativo provvedimento di autorizzazione sono soggette all'imposta di bollo.

#### **ART. 17 - Forma di espressione della volontà del defunto**

1. L'autorizzazione alla dispersione delle ceneri potrà essere rilasciata in base alla volontà espressa per iscritto in vita dal defunto mediante:
  - a) disposizione testamentaria;
  - b) dichiarazione autografa (da pubblicarsi come testamento olografo ai sensi art. 620 del Codice Civile);
  - c) dichiarazione resa e sottoscritta nell'ambito dell'iscrizione ad associazione legalmente riconosciuta per la cremazione;
  - d) dichiarazione ritualmente resa di fronte a notaio
2. In mancanza di disposizioni scritte, la volontà alla dispersione delle proprie ceneri, manifestata verbalmente in vita dal defunto, può anche essere riferita dal coniuge, ove presente, e da tutti i congiunti di 1° grado (figli e genitori) mediante dichiarazione, resa di fronte a pubblici ufficiali con firma autenticata ai sensi del DPR 445/2000. Nel caso in cui manchino il coniuge e i parenti di primo grado la dichiarazione può essere resa dal parente più prossimo, individuato secondo gli articoli 74 e seguenti del Codice Civile e, nel caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, da tutti gli stessi.

#### **ART. 18 - Domanda per la dispersione**

1. La domanda per la dispersione delle ceneri deve essere presentata da persona avente titolo al rilascio dell'autorizzazione. L'istanza deve contenere almeno i seguenti elementi:
  - a) le generalità del richiedente, avente titolo in base a quanto previsto dalla legge;
  - b) le generalità del defunto;
  - c) l'indicazione del luogo, tra quelli consentiti dalla legislazione vigente, ove le ceneri saranno disperse;
  - d) l'indicazione della persona incaricata ad eseguire la dispersione
2. Le suddette informazioni dovranno essere riportate sull'autorizzazione rilasciata dal Comune.

#### **ART. 19 - Luogo dove effettuare la dispersione**

1. L'autorizzazione alla dispersione può riguardare solo luoghi che insistono nel territorio regionale. La dispersione delle ceneri è consentita:
  - a) all'interno del Cimitero comunale in apposita area a ciò destinata;
  - b) in aree private all'aperto, con il consenso dei proprietari, purchè fuori dai centri abitati;
  - c) in mare, nei laghi o nei fiumi, nei tratti liberi da manufatti e da natanti;
  - d) in natura, fuori dai centri abitati, in aree libere da costruzioni e manufatti.
2. La dispersione delle ceneri è in ogni caso vietata nei centri abitati così come definiti dall'articolo 3 comma 1 n. 8 del D.L.3/4/1992 n. 285 (Nuovo Codice della Strada).
3. La dispersione in aree private all'aperto non può comunque dare luogo ad attività aventi fini di lucro.

4. La dispersione delle ceneri in natura deve avvenire nel rispetto della normativa vigente nel luogo individuato per la dispersione, da accertarsi a cura della persona autorizzata ad eseguire la dispersione.
5. La violazione delle disposizioni contenute nel presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa di cui all'art.7 bis del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267.

#### **ART. 20 - Persona autorizzata alla dispersione**

1. La dispersione delle ceneri è eseguita dalla persona espressamente indicata dal defunto con le modalità indicate all'art. 17 comma 1 del presente regolamento.
2. In mancanza è eseguita nel seguente ordine :
  - a) dal coniuge o da altro familiare avente diritto;
  - b) dall'esecutore testamentario;
    - c) dal rappresentante legale dell'Associazione riconosciuta avente tra i propri fini statutari la cremazione, a cui era iscritto il defunto;
  - d) da personale appositamente autorizzato del Comune o delle imprese che esercitano l'attività funebre di cui all'art. 13 della Legge Regionale n. 19/2004.

### **CAPO V - DISPOSIZIONI RELATIVE AL TRASFERIMENTO E TRASPORTO DI SALMA**

#### **ART. 21 Autorizzazione al trasferimento di salma**

1. Ai sensi della Legge Regionale 29 luglio 2004 n.19, per salma si intende il corpo umano rimasto privo delle funzioni vitali, prima dell'accertamento della morte.
2. Qualora il decesso avvenga in abitazioni inadatte per l'osservazione o, in alternativa, vi sia espressa richiesta dei familiari o dei conviventi, la salma può essere trasferita prioritariamente presso il locale di osservazione del Cimitero oppure presso il servizio mortuario delle strutture ospedaliere pubbliche o private accreditate o presso le apposite strutture adibite al commiato.
3. Nei casi di cui al precedente punto 2 il medico curante o il medico dipendente o convenzionato con il Servizio Sanitario Nazionale intervenuto in occasione del decesso rilascerà un certificato che attesti l'esclusione del sospetto che la morte sia dovuta a reato e che il trasporto della salma può avvenire senza pregiudizio per la salute pubblica.
4. Il trasferimento è autorizzato con la certificazione medica di cui all'art. 10 della L.R. 19/2004, e deve essere effettuato da impresa regolarmente autorizzata, in contenitore impermeabile non sigillato, secondo le prescrizioni di cui alla normativa regionale vigente.

#### **ART. 22 Autorizzazione al trasporto di cadavere e resti mortali**

1. Per cadavere si intende la salma, una volta eseguito l'accertamento della morte secondo quanto previsto dalla vigente legislazione.
2. Costituisce trasporto di cadavere il suo trasferimento, dopo l'accertamento della morte, dal luogo del decesso all'obitorio, alla camera mortuaria, alle strutture di commiato, al luogo prescelto per le onoranze compresa l'abitazione privata, al cimitero o al crematorio o dall'uno all'altro di questi luoghi.
3. Il trasporto di cadavere è autorizzato, ove possibile, con un unico provvedimento valevole per tutti i trasferimenti di cui al comma precedente.

4. Per il trasporto di cadavere è necessaria l'autorizzazione del Dirigente Responsabile del Servizio di Stato Civile, o suo delegato, del Comune dove è avvenuto il decesso. Per il trasporto di cadaveri, resti mortali, resti ossei e ceneri già tumulate l'autorizzazione è rilasciata dal Dirigente Responsabile del Servizio, o suo delegato, del Comune di tumulazione.

5. Eventuali prescrizioni o trattamenti particolari a cui sottoporre il cadavere dovranno essere previsti ed indicati dal medico necroscopo in sede di visita necroscopica, sull'apposita certificazione rilasciata.

6. L'autorizzazione viene rilasciata all'incaricato del trasporto il quale assume così le responsabilità previste per l'incaricato di pubblico servizio. L'addetto al trasporto, in veste di incaricato di pubblico servizio, deve verificare in particolare:

a) la corrispondenza dell'identità del defunto con le generalità contenute nel titolo che autorizza il trasporto;

b) l'uso di cofano appropriato in funzione del tragitto e della destinazione;

c) le modalità di confezionamento del feretro e della sua chiusura.

A conclusione delle verifiche suddette lo stesso addetto al trasporto sigilla il feretro e attesta l'avvenuta verifica compilando e sottoscrivendo l'apposita attestazione prevista dalla normativa regionale vigente.

7. L'autorizzazione al trasporto è comunicata al comune di destinazione del cadavere.

8. In caso di trasporto del cadavere all'estero, l'addetto al trasporto attesterà il corretto confezionamento del feretro in base a quanto previsto dall'art. 30 del D.P.R. 285/1990. Tale attestazione sostituisce a tutti gli effetti la certificazione rilasciata allo scopo dall'A.S.L. competente.

9. Per il trasporto di feti, dei prodotti abortivi e dei prodotti del concepimento di presunta età di gestazione inferiore alle 20 settimane l'autorizzazione al trasporto ed al seppellimento è rilasciata dall'Azienda Sanitaria Locale.

## **CAPO VI - DISPOSIZIONI ULTERIORI, SANZIONI**

### **ART. 23 - Controlli e Sanzioni**

1. Il Comune vigila e controlla l'applicazione delle norme contenute nel presente regolamento, comminando le sanzioni stabilite da leggi e regolamenti, secondo quanto previsto dall'art. 107 del D.P.R. 10/9/1990 n. 285, nonché dell'art.7 bis D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni.

### **ART. 24 - Norme di rinvio**

1. Per tutto quanto non fosse contemplato nella presente appendice, si fa espressamente richiamo alle disposizioni di leggi e regolamenti attualmente vigenti in materia. In caso di contrasto tra le norme della presente appendice e quanto disposto dal vigente regolamento comunale di polizia mortuaria e servizi cimiteriali prevalgono le disposizioni di cui alla presente appendice.

\*\*\*